



COMUNE di
CORNEDO Vic.no
Provincia di Vicenza

2014

P.R.C.
P.I.

Piano degli Interventi
(art. 17, L.r. 11/2004)

Elab.

5

NTO

NORME TECNICHE OPERATIVE

Adottato D.C.C. n. ____ del -----

Il Sindaco
Martino Angiolo
Montagna

Il Segretario
Caterina Tedeschi

**Il responsabile Area
Tecnica, Urbanistica,
SUAP, Edilizia e
ambiente**
Giampaolo Tonegato



Il Progettista
Fernando Lucato

Collaboratori:
Loris Dalla Costa,
Martina Costa

MARZO 2014

AUA
URBANISTICA & AMBIENTE

Fernando Lucato, urbanista
Strada Postumia, 139 - 36100 Vicenza
Tel: 0444.535837 Fax: 0444.183794
Mail: flucato@auaproject.com
PEC: fernando.lucato@archiworldpec.it

Cod_comm	Emission	Rev	Estensori	FL
CRD_02_PI	Adozione	00	Ver	FL
Progetto			App	FL
Primo Piano degli Interventi, Comune di Cornedo Vic.no			Data	24/03/2014

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO PRIMO – NORME DI CARATTERE GENERALE****Art. 1 -APPLICAZIONE E VALIDITA' DEL PI**

1. Il Piano degli Interventi trova applicazione su tutto il territorio comunale, secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme e le indicazioni degli elaborati di progetto.
2. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggette alle leggi vigenti, alle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali.
3. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore degli specifici provvedimenti del Piano di Interventi, decadono le previsioni relative:
 - alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati;
 - a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi;
 - ai vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della LR 11/04 e s.m.i..
4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica la disciplina di cui all'articolo 33 della LR 11/2004.
5. L'approvazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

Art. 2 -ELABORATI DI PROGETTO DEL PI

1. Sono elementi costruttivi del PI, oltre alle presenti norme, gli elaborati di seguito elencati:

▪ tav. 1 (1.1, 1.2, 1,3) – Tavola dei vincoli.....	1.5000
▪ tav. 2 (2.1, 2.2, 2,3) – Tavola della zonizzazione.....	1.5000
▪ Elab. 3 Schede puntuali di intervento per le zone A2 e A3	
▪ Elab. 4.1 Schede edifici non più funzionali alla conduzione del fondo	
▪ Elab. 4.2 Schede puntuali ambiti di Edificazione Diffusa	
▪ 5 NTO – Norme Tecniche Operative	
▪ 5.1 Allegato A alle Norme Tecniche Operative	
▪ 6 PQAMA – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale	
▪ 7 RCE – Registro dei crediti edilizi	
▪ 8. R – Relazione programmatica	
▪ 8.1 Tav. A1 – Verifica del consumo di Sau	
▪ 9 BD – banca dati alfanumerica ed elaborati di progetto	
▪ V.C.I – Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V 2948 del 06/10/2009	
▪ VInCA – Dichiarazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R.V 3173 del 10/2006	

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

2. Ove dovessero emergere discordanze sulle indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala con dettaglio maggiore; nel caso di discordanza tra tavole e norme, prevalgono le norme.
3. Quando la presente normativa richiama il concetto di edifici esistenti si intendono, salvo diversa specificazione, quelli legittimamente esistenti (conformi al titolo edilizio, legittimi rispetto alle norme di legge o legittimati), alla data di adozione del primo Piano degli Interventi.
4. Quando nelle tavole del PI sono riportati i vincoli e le tutele, l'indicazione cartografica va così interpretata:
 - 4.1 vincoli e tutele disposti in recepimento automatico di norme di legge o provvedimenti emessi dagli Enti Competenti (vincolo cimiteriale, Beni Ambientali, ecc.): l'indicazione cartografica ha valore ricognitivo rimandando all'esatta individuazione operata nel provvedimento originario;
 - 4.2 vincoli e tutele disposti da provvedimenti di competenza comunale (PAT, PI, ordinanze sindacali ecc.): sono da intendersi come prescrittivi fatto salvo quanto precisato al punto 2.
5. Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri previsti dal Piano degli Interventi e, conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle previsioni in scala 1:5000/ 1:2000 del Piano degli Interventi sul rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento.
6. In sede di attuazione del Piano degli Interventi, eventuali errori catastali ed operativi, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano.
7. Nel caso di difformità tra il perimetro e la superficie risultante dalle planimetrie catastali, dalle planimetrie del P.I. e dal rilievo topografico, in riferimento ai medesimi oggetti, prevalgono i dati rappresentati nel rilievo topografico del terreno ai fini sia dell'istituzione dei vincoli, sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume edificabile.
8. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si richiamano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonché le leggi Regionali e Statali.

Art. 3 -RAPPORTO TRA P.A.T.- P.I.

1. Prima dell'adeguamento completo del previgente PRG alle specifiche disposizioni del PAT, sono ammessi gli interventi che risulteranno compatibili con le prescrizioni e i vincoli precisati nelle NT del PAT.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica (accordo di programma, DPR 327/2001...), possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:
 - 2.1 per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - 2.2 per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- 2.3 per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- 2.4 in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.
3. I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PI i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.
4. Il PI recepisce, nei limiti della presente normativa, quanto previsto dalla legge regionale 31.12.2013 nr. 55 al “CAPO I - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”, che detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 4 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE E CREDITO EDILIZIO**

1. Quando la trasformazione urbanistica ammessa dal PI determina un plusvalore rispetto alla previgente disciplina del PRG, l'incremento e/o la riqualificazione delle dotazioni territoriali avviene in conformità agli indirizzi di cui all'art. 53 delle NT del PAT "*Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio*" e secondo le linee guida operative approvate dal Comune.
2. Il Responsabile del Procedimento darà atto alla Giunta Comunale delle forme perequative adottate:
 - prima dell'emissione del titolo autorizzativo, in caso di intervento edilizio diretto;
 - prima dell'adozione del piano urbanistico attuativo.
3. Eventuali diverse modalità di declinazione delle forme perequative da adottare in sede negoziale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale.
4. Qualora l'intervento di trasformazione previsto comportasse un potenziale impatto ambientale negativo, dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti con gli interventi di mitigazione (artt. 49 e seguenti del PAT) e compensazione (anche se in ambito rurale).

Art. 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Il Piano degli Interventi si attua mediante:
 - interventi diretti;
 - piani urbanistici attuativi.
2. L'indice di edificabilità, fondiario o territoriale, indicato dal PI per le diverse ZTO, si intende come indice massimo realizzabile anche tramite più interventi successivi.
3. Il PI individua nelle planimetrie di piano e/o nelle presenti norme, le parti di territorio soggette alla preventiva formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, che possono comprendere anche aree non contigue.
4. Qualora il Comune accerti che in corrispondenza dell'incremento del carico insediativo non sia sufficiente il sistema delle infrastrutture e delle reti tecnologiche, anche esternamente all'ambito di intervento, l'intervento deve essere subordinato al loro adeguamento nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune o dal Gestore della rete, ordinariamente tramite l'approvazione preventiva di un PUA convenzionato: in alternativa il soggetto interessato alla trasformazione può richiedere al Comune la sottoscrizione di uno schema di convenzione o l'accettazione di un atto d'obbligo unilaterale nel quale siano descritte le opere da realizzarsi, la ripartizione dei costi e le garanzie prestate (es. polizza fideiussoria) precisando in ogni caso che il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al positivo collaudo delle opere programmate. L'attestazione del grado di adeguatezza delle opere di urbanizzazioni esistenti spetta al Funzionario Comunale incaricato del procedimento che potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni e dei gestori delle reti.
5. Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standard di qualità, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 6 -INTERVENTI DIRETTI**

1. Gli interventi diretti sono quelli ammissibili senza la preliminare approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo previo accertamento delle condizioni di cui al precedente art. 4.
2. Sono sempre ammessi in diretta attuazione del P.I., anche in assenza dei piani attuativi dallo stesso richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelli di completamento con nuova edificazione su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione per le zone A e/o in presenza di diverse indicazioni puntuali del PI.
3. Negli ambiti di "progettazione unitaria" indicati dal P.I., il rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi edifici è subordinato all'approvazione preliminare di un progetto unitario, esteso all'intero ambito, comprendente il completamento delle opere di urbanizzazione e l'impegno sottoscritto dagli interessati, alla loro realizzazione. L'ambito di progettazione unitaria è assimilabile al comparto urbanistico di cui all'art. 21 della LR 11/2004.

Art. 7 -INTERVENTI SOGGETTI A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

1. I Piani Urbanistici Attuativi sono quelli previsti dalla vigente legislazione richiamata dall'art. 19 della LR 11/04;
2. Il P.I. individua le zone in cui l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di piani urbanistici attuativi, fatti salvi gli interventi diretti di cui al precedente art. 5.
3. La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli piani urbanistici attuativi è indicata dal P.I.: la sua estensione deve in ogni caso consentire la razionale organizzazione urbanistica dell'insediamento e rispondere a quanto prevedono le leggi regionali vigenti.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere variazione della superficie territoriale fino al 10% di quella originaria (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) rappresentata dal PI (purché nei limiti della tavola 4 del PAT) e conseguentemente del proprio perimetro senza variazione delle potenzialità edificatorie, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area.
5. Se PUA di iniziativa pubblica, potranno prevedere anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.

Art. 8 -INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Il Piano degli Interventi può individuare le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso: dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
2. Nell'ambito di tali zone, il Piano degli Interventi può individuare gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla formazione di un Piano di Recupero: in assenza di questo, sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto. Gli interventi di

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della Legge 28.1.1977 n° 10.

3. Per le aree e gli immobili non assoggettati a PUA e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni del PI.

Art. 9 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI**1. Contenuto ed elaborati**

1.1 I contenuti degli piani urbanistici attuativi sono definiti dalla legislazione vigente e dal Regolamento Edilizio.

1.2 In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:

- a) l'estratto del piano di assetto del territorio e del Piano degli Interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione alla scala originaria:
 - tali estratti dovranno essere estesi ad un raggio di almeno 200/500 m oltre l'area interessata dal PUA onde permettere una visione immediata dell'intervento nel contesto del PRC;
 - estratto normativo degli strumenti urbanistici, qualora applicabile all'area di intervento.
- b) il rilievo topografico del terreno in scala 1: 500, 1:1000 o 1:2000 in funzione dell'estensione dell'intervento, con l'indicazione delle principali quote planimetriche e altimetriche degli edifici esistenti, delle alberature d'alto fusto e dei confini di proprietà; tale rilievo dovrà estendersi anche all'esterno dell'area localizzanda, evidenziando i servizi ivi esistenti ed ai quali s'intende appoggiare l'insediamento progettato. Dovranno, altresì, essere indicati tutti gli elementi (manufatti e altri oggetti) generatori di vincolo e/o tutela i cui effetti possano interessare l'ambito di intervento.
- c) la cartografia dello stato di fatto in scala 1: 500 o 1:1000 riportante il perimetro dell'intervento sia su base catastale che di rilievo;
- d) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti in scala 1: 500 o 1:1000;
- e) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;
- f) i vincoli gravanti sull'area;
- g) l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà, rilasciato dall'UTE in data non anteriore a 30gg dalla presentazione del PUA;
- h) il progetto piani volumetrici e l'eventuale individuazione dei comparti in scala 1:500 o 1:1000 comprendente le strade, le piazze, i parcheggi, le aree destinate a spazi pubblici attrezzati e le norme di attuazione del PUA con tabella degli indici di edificabilità che dovranno essere conformi a quelli del P.I., con l'indicazione per ciascun lotto della superficie fondiaria e della cubatura realizzabile. Inoltre dovrà essere indicata in apposita tavola la sistemazione finale del terreno con le relative quote dei lotti nei confronti delle strade, con indicati gli eventuali riporti e sterri;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete comprendente il progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi all'interno del PUA (rete stradale, fognatura, acquedotto, gasdotto, linea elettrica pubblica e privata, telefonica, ecc.). Il progetto esecutivo di tali impianti dovrà essere preventivamente concordato con le aziende erogatrici dei servizi stessi;
 - j) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare;
 - k) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
 - l) le norme di attuazione;
 - m) il prontuario per la mitigazione ambientale;
 - n) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;
 - o) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.
2. Linee guida per la progettazione: sono riportate nel Prontuario di Mitigazione Ambientale allegato alle presenti norme.
 3. Nelle aree per le quali il Piano degli Interventi prescrive l'adozione di un piano urbanistico attuativo o in quelle comunque sottoposte ad intervento attuativo preventivo, la posizione dei servizi, degli impianti e degli edifici pubblici (scuole, aree verdi, parcheggi, ecc. ...) ricadenti all'interno dell'area d'intervento, può venire collocata, sempre all'interno del perimetro dello strumento attuativo, anche in sede diversa da quella eventualmente indicata dal PI, qualora tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione e la superficie complessivamente destinata a tali infrastrutture venga in ogni caso trasferita al Comune in conto opere di urbanizzazione.
 4. Il Comune può riservare le aree trasferitegli in conto standard di urbanizzazione secondaria dello strumento attuativo, eccedenti le corrispondenti necessità e/o possibilità dello stesso, per interventi di edilizia residenziale pubblica, provvedendo in tal caso ad acquisire, col ricavato della cessione di esse che sarà disposta ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971, altre aree, esterne al perimetro dello strumento attuativo, destinate dal PI a standard corrispondenti.
 5. Le destinazioni specifiche delle singole sottozone a servizi, di cui all'art. 38 delle presenti norme, possono essere tra di loro scambiate con deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante al PI, purché ciò avvenga nel rispetto delle quantità previste dal Piano.
 6. Negli ambiti già oggetto di trasformazione con l'attivazione delle procedure SUAP (D.PR. 160/2010; LR 11/2004, art. 13, comma 1, lettera n), vale la specifica previsione approvata.

Art. 10 - DOTAZIONI URBANE

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 della LR 11/'04 e art. 32 delle NT del PAT, per le nuove edificazioni e i cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti (ovvero che prevedano la variazione della dotazione degli standards), la dotazione delle aree a standard urbanistici pubblici o di uso pubblico che garantisce il raggiungimento di un equilibrato rapporto tra le diverse funzioni è la seguente:

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

1. FUNZIONE: RESIDENZA (1 abitante teorico corrisponde a 220 mc ai sensi dell'art. 32 delle NT del PAT, cui compete una dotazione di aree a standard di 30mq)							
a) istruzione		b) attrezzature di interesse comune		c) verde per parco, gioco e sport		d) parcheggi	
primari	secondari	primari	secondari	primari	secondari	Primari	secondari
0,0	4,0	0,0	4,0	6,0*	12,0	4,0*	0,0
*la dotazione complessiva di 10,0mq/220mc dovrà comprendere almeno 3,5mq/150mc da destinarsi a superficie netta degli stalli di sosta e almeno 3,0mq/150mc riservati a verde, gioco e sport. Nel caso in cui le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superano i tre ettari o i 50.000 mc, devono essere reperite <u>dotazioni aggiuntive</u> di aree per servizi di almeno 10 mq ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al successivo punto 2.2b Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone.							

2. FUNZIONE: PRODUTTIVA - ARTIGIANALE – INDUSTRIALE (art.32 delle NT del PAT)			
parcheggi		dotazioni diverse (verde, aree attrezzate, ecc.)	
primari	secondari	primari	secondario
5,0mq/100mq di s.f.	5,0mq/100mq di s.f.	5,0mq/100mq di s.f. solo come integrazione della dotazione di parcheggi primari	5,0mq/100mq di s.f. (solo in caso di PUA e se espressamente previsto dal PI)
Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone			

3. FUNZIONE: COMMERCIALE – DOTAZIONE PARCHEGGI (per tipologie commerciali non disciplinate dalla LR 50/12 , si applica la tabella n. 4)					
tipologia	localizzazione				
	<i>extra centro urbano</i>		<i>in centro urbano</i>		<i>centro storico</i>
	<i>primario</i>	<i>secondario</i>	<i>primario</i>	<i>secondario</i>	
Vicinato e Medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500mq	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	Ordinariamente valgono le dotazioni previste per il centro urbano, ma per tutte le tipologie delle strutture di vendita situate nei centri storici , la dotazione dei parcheggi può essere ridefinita da apposita
<u>Settore alimentare</u>	deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti		0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	
<u>Medie strutture</u> con superficie di vendita > 1500mq e <u>Grandi strutture</u>			i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti		

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

<u>settore non alimentare</u> <u>Medie strutture</u> con superficie di vendita > 1500mq e <u>Grandi strutture</u>	deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento con possibilità di monetizzazione	convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali e all'offerta di sosta esistente o prevista nelle aree circostanti.
Medie strutture con superficie di vendita > 1500mq e Grandi strutture appartenentia i seguenti settori: mobili autoveicoli motoveicoli nautica materiali edili legnami	deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a 0,5 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq della superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	0,5mq/1,0mq di superficie lorda di pavimento	
<ul style="list-style-type: none"> Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano purché compatibili con le norme di Piano. Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone. Si richiama il rispetto del Regolamento Regionale di cui all'articolo 4 della LR 50/012 				

4. FUNZIONE: TERZIARIO – DIREZIONALE –TURISTICO – RICETTIVO (art. 32 delle NT del PAT)

funzione	parcheggi		dotazioni diverse (verde, aree attrezzate, ecc.)	
	primario	secondario	primario	secondario
Direzionale	5mq/10mq di s.l.p.	5mq/10mq di s.l.p.	0,0	5mq/10mq di s.l.p. (in alternativa alla dotazione di parcheggi secondaria)
Turistico – ricettivo e pubblici esercizi	1,5 mq/mq di s.l.p. con almeno il 50% di parcheggio effettivo	0,0	0,0	5mq/100mq
	con un minimo di un posto auto per camera			
Turistico – ricettivo (all'aperto)	5mq/100mq di s.f.	5mq/100mq di s.f.	0,0	5mq/100mq di s.f. (in alternativa alla dotazione di parcheggi secondaria)
Altre tipologie	5mq/100mq di s.f.	5mq/100mq di s.f.	0,0	5mq/100mq di s.f. (in alternativa alla dotazione di parcheggi secondaria)
<p><i>Per l'attività di agriturismo dovrà essere garantita la seguente dotazione di parcheggi:</i></p> <p><i>a) con attività' di ristorazione: 1,5 mq/mq di superficie di pavimento;</i></p> <p><i>b) con camere: 1 posto-auto per camera;</i></p> <p><i>c) con attività' di ristorazione e camere: si applica il parametro più restrittivo tra quelli previsti ai precedenti punti a) e b), con un minimo di un posto auto per camera.</i></p>				
Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone				

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**2. Modalità di conferimento delle aree e delle opere della dotazione urbana****2.1 Intervento edilizio diretto:**

- a) residenza: le superfici a standard primario e secondario potranno essere monetizzate o in alternativa conferite nelle aree individuate nelle tavole di P.I.;
- b) altre funzioni: esternamente al centro urbano la dotazione di parcheggi dovrà interamente essere reperita; nel centro urbano dovranno essere corrisposti almeno gli standard primari potendo monetizzare i secondari; la monetizzazione degli standard primari potrà essere concessa dal Comune solo nel caso in cui non raggiungessero una superficie di almeno 12,5 mq (uno stallone) o fosse dimostrato che l'offerta delle aree di sosta esistenti o programmate e funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione, è adeguata alla domanda esistente e prevista verificando tale rapporto in un ambito con raggio non superiore a 200m dall'accesso principale dell'attività prevista.

Le superfici destinate a servizi reperite in base al presente punto 2.1, concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area entro la quale sono ricavati (a condizione che non siano indicate nelle tavole del PI come dotazione di piano, nel qual caso trova applicazione la disciplina della corrispondente zona F), del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare: il vincolo ad uso pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha determinato l'individuazione.

2.2 Piano Urbanistico Attuativo:

- a) residenza:
 - standard primari: dovranno sempre essere conferiti, fatte salve diverse indicazioni puntuali del PI alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella relazione del PUA: in questo caso potranno essere monetizzati o permutati con aree esterne all'ambito PUA, ma in caso di monetizzazione i corrispondenti introiti dovranno essere utilizzati dal Comune per la realizzazione di standard primari della medesima tipologia.
 - standard secondari: fatte salve diverse indicazioni puntuali del PI alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella relazione del PUA, andranno preferibilmente conferiti nelle zone previste dal PI; in alternativa potranno essere reperiti all'interno del PUA declinandone le superfici a parcheggio o a verde; potranno altresì essere monetizzati nel caso in cui la dimensione del PUA non ne consentisse una razionale organizzazione o il Comune non ne valutasse necessaria la realizzazione.
 - b) altre funzioni:
 1. standard primari: dovranno sempre essere conferiti, fatte salve diverse indicazioni puntuali del PI alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella relazione del PUA;
 2. standard secondari: fatte salve diverse indicazioni puntuali del PI alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella relazione del PUA, dovranno essere reperiti all'interno del PUA declinandone le superfici a parcheggio o a verde; potranno altresì essere monetizzati nel caso in cui la dimensione del PUA non ne consentisse una razionale organizzazione o il Comune non ne valutasse necessaria la realizzazione.
 - c) Per la dotazione aggiuntiva dei parcheggi privati si veda il successivo punto 3.
- 2.3 Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a standard rispetto a quelle realizzate o previste in conformità ad un piano urbanistico attuativo, andranno conferite solo le ulteriori aree.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**3. Dotazione di parcheggi privati (ai sensi della LR 122/89)**

3.1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati, nella seguente misura:

Funzione	Dotazione	Modalità di realizzazione
residenza	1,0mq/10,0mc di costruzione ai sensi della L122/89	<p>Deve essere garantita, in caso di nuova costruzione, la realizzazione di almeno un posto auto coperto con superficie netta destinata alla sosta non inferiore a 15 mq per ciascun alloggio.</p> <p>Tale dotazione deve essere garantita anche nei casi di ristrutturazione e/o ampliamento con aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, limitatamente alle ulteriori unità immobiliari.</p> <p>In caso di ristrutturazione, con o senza ampliamento delle unità immobiliari, la dotazione di parcheggi privati coperti eventualmente esistente, non può essere ridotta sotto il limite di cui al primo comma.</p> <p>Nelle zone A e nelle zone E i parcheggi potranno essere interamente scoperti.</p> <p>Qualora non sia possibile reperire le superfici necessarie nel lotto di pertinenza o in aree adiacenti ritenute idonee dal Responsabile dell'ufficio, potrà esserne prevista la monetizzazione nella misura minima di un posto auto per ciascuna ulteriore unità immobiliare.</p>
	<p>Dotazione aggiuntiva:</p> <p>Nelle zone di espansione da attuare tramite PUA, dovrà essere reperito un'ulteriore spazio a parcheggio privato, pari ad almeno un posto auto per ogni alloggio, da realizzarsi all'esterno delle recinzioni ed ubicato preferibilmente in prossimità degli accessi carrai.</p>	<p>Dotazione aggiuntiva:</p> <p>Tale dotazione aggiuntiva deve essere oggetto di specifica progettazione urbanistica in sede di PUA tale da garantirne la funzionalità.</p>
Produttiva e commerciale all'ingrosso	1,0mq/5,0 mq di SLP ai sensi della L122/89	Si applica solo nel caso di <u>nuova costruzione</u> ed ampliamento (per la parte ampliata): qualora non sia possibile reperire le superfici necessarie, anche integralmente scoperte, nel lotto di pertinenza o in aree adiacenti ritenute idonee dal Responsabile dell'ufficio, potrà esserne prevista la monetizzazione.
Commerciale, direzionale e altre funzioni	1,0mq/3,5mq di S.L.P. ai sensi della L122/89	Deve essere garantita la dotazione, anche solo su spazi scoperti, in caso di <u>nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione e/o ampliamento con aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti</u> , limitatamente alle ulteriori unità immobiliari: qualora non sia possibile reperire le superfici necessarie nel lotto di pertinenza o in aree adiacenti ritenute idonee dal Responsabile dell'ufficio, potrà esserne prevista la monetizzazione.
<p>Gli spazi per parcheggi privati realizzati in forza del presente comma non sono gravati da vincoli pertinenziali ai sensi dall'art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012 e s.m.i.</p>		

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

4. Ambito di riqualificazione della Strada Mercato

4.1 Gli interventi comportanti un incremento del carico urbanistico sono subordinati all'integrazione delle dotazioni di aree a standard, primarie e secondarie, nella forma del parcheggio pubblico o di uso pubblico, senza possibilità di monetizzazione. L'organizzazione di tali aree avverrà nel rispetto delle seguenti direttive:

- localizzazione: prevalentemente sul fronte strada con l'obiettivo di conseguire la continuità funzionale delle diverse aree di sosta, rimuovendo ostacoli o recinzioni;
- dovrà essere privilegiato l'accorpamento degli accessi al fine della loro messa in sicurezza;
- dovrà essere favorita la percezione unitaria del fronte strada anche con l'impianto di idonee fasce alberate e la previsione di elementi di arredo e cartellonistica coerenti.

4.2 Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia anche di superfici già commerciali, non è ammessa la riduzione delle aree a parcheggio esistenti sotto la soglia indicata dal precedente punto 1.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO SECONDO – PARAMETRI STREOMETRICI – DEFINIZIONI****Art. 11 - DEFINIZIONE DI ELEMENTI URBANISTICO-EDILIZI**

1. Ai soli fini dell'edificazione e delle opere connesse il PRC stabilisce le seguenti definizioni dei parametri stereometrici.

1.1 Superficie territoriale (ST)

Si definisce superficie territoriale la superficie reale complessiva (espressa in mq), rilevata topograficamente, interna alla zona omogenea o all'ambito di intervento interessato unitariamente da un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) come indicato dal P.I., al lordo delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per le infrastrutture esistenti o previste. Nel caso di attuazione perequata del P.U.A., l'ambito territoriale di intervento potrà comprendere porzioni di territorio non contigue.

1.2 Indice di fabbricabilità territoriale (IT)

Si definisce indice di edificabilità territoriale il rapporto (mc/mq) tra il massimo volume (mc) realizzabile per ogni metro quadro (mq) di superficie territoriale.

1.3 Indice di utilizzazione territoriale (UT):

Si definisce indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) la massima superficie utile (SU) espressa in metri quadrati costruibili per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

1.4 Superficie fondiaria (SF)

Si definisce superficie fondiaria la superficie reale del lotto (espressa in mq), derivante dal rilievo topografico, destinata all'edificazione diretta, comprensiva dell'area di sedime e dell'area di pertinenza degli edifici (corrispondente ai lotti o alle porzioni di suolo asservite alle costruzioni), al netto delle superfici delle aree per le infrastrutture e per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

La superficie fondiaria corrispondente ai fabbricati esistenti, coincide con la superficie fondiaria che ha espresso l'indice di fabbricabilità fondiaria; conservano la propria validità eventuali atti di cessione di potenzialità edificatorie.

Qualora la superficie fondiaria di fabbricati esistenti non fosse identificabile (ad esempio nel caso di edificio originariamente ricadente in zona agricola), la corrispondente superficie fondiaria si estende omogeneamente sulle aree contigue di proprietà della ditta intestataria dell'edificio al momento della adozione della zonizzazione urbanistica con analoga classificazione, sino al conseguimento degli indici indicati dal P.I.

1.5 Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

Si definisce indice di edificabilità fondiaria il rapporto (mc/mq) tra il massimo volume (mc) realizzabile per ogni metro quadro (mq) di superficie fondiaria.

1.6 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Si definisce indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) la massima superficie utile (SU) espressa in metri quadrati costruibili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**1.7 Superficie coperta (SC)**

E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura comprese le opere elencate dal D.pr. 380/01, art. 3, lett. E), ricorrendone i presupposti; non concorrono alla formazione della superficie coperta:

- gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi;
- le scale a giorno esistenti anche a due rampe, prive di copertura, fino alla larghezza complessiva di 2,0m;
- i gazebi, le pompeiane, i pergolati;
- gli sporti dei tetti privi di sostegni verticali.

Gli aggetti e gli sporti superiori a ml. 1,20 costituiscono superficie coperta per la parte eccedente il ml. 1,20, che va calcolata a ridosso delle parti edificate fuori terra; ai fini del computo della superficie coperta non vanno considerate le costruzioni interrato.

1.8 Rapporto di copertura territoriale (RCT) e fondiario (RCF):

Si definisce rapporto di copertura territoriale o fondiario il rapporto tra la superficie coperta (SC) e, rispettivamente, le superfici territoriale (ST) o fondiaria (SF).

1.9 Superficie lorda di pavimento (SLP):

E' la superficie risultante dalla somma delle superfici dei singoli piani compreso l'ingombro delle strutture verticali, delle murature e delle pareti divisorie; non concorrono alla formazione delle superfici quelle parti di edifici o quelle costruzioni che non contribuiscono alla formazione del volume del fabbricato come meglio specificato al successivo punto "volume del fabbricato".

1.10 Superficie netta di pavimento (SNP):

Si definisce superficie netta di pavimento la superficie lorda di pavimento computata come da precedente punto 1.9 al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e simili.

1.11 Superficie di vendita (SV)

Si definisce superficie di vendita l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi dell'azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce.

1.12 Altezza dei vani (AV – misurazione):

Le altezze dei vani vanno misurate da pavimento a soffitto in riferimento alle seguenti situazioni:

- a) soffitto con travature a vista: l'altezza va misurata come media ponderale tra la quota sottotrave e la quota sottotavola;
- b) ristrutturazione di edifici residenziali: l'altezza può essere misurata sulla sottotavola dell'impalcato preesistente;
- c) edifici con tipologia specializzata (es. capannoni industriali): la quota va misurata al netto della struttura portante;
- d) solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile non orizzontale: si fa riferimento alla quota media ponderata del suo intradosso.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**1.13 Altezza dell'edificio (H):**

E' la differenza tra la quota del piano dal quale emerge il fabbricato, e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile; qualora il soffitto dell'ultimo piano utile non sia orizzontale, l'altezza é riferita al punto medio del suo intradosso.

La quota del piano dal quale emerge il fabbricato è definita negli strumenti urbanistici attuativi, o negli interventi diretti in sede di permesso di costruire come l'intersezione del fronte dell'edificio con il piano del terreno esistente, come documentato dallo stato di fatto con riferimento alla media del piano campagna qualora il terreno sia in pendenza; nelle zone pianeggianti, ove il tessuto urbano sia già definito, con esclusione delle zone rurali, l'altezza può essere riferita alla quota del colmo strada o del marciapiede stradale del fronte lotto.

Ai fini del solo rispetto delle distanze minime dai confini o tra fabbricati, se l'edificio presenta una o più facciate concluse a timpano o comunque concluse con una linea diversa dalla retta orizzontale, l'altezza del fabbricato è definita come media delle altezze tra il punto più elevato e quello più basso valutate come sopra descritto.

Non sono computabili le altezze dei volumi tecnici.

1.14 Altezza della fronte (HF):

Si definisce altezza della fronte, l'altezza dell'edificio come definita al punto 1.13 ove però, qualora il solaio di copertura dell'ultimo piano agibile non sia orizzontale, l'altezza corrisponde alla quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con il filo interno della muratura perimetrale, esclusi i timpani. (figg. 1 e 2).

L'altezza della fronte, se non diversamente precisato, costituisce il parametro per il calcolo dei distacchi.

Fig. 1: intradosso sul filo interno





Fig. 2 Altezza dell'edificio e altezza della fronte

**1.15 Volume urbanistico dell'edificio (VL):**

E' il volume del solido emergente dalle quote di riferimento calcolate con i criteri precedenti. Esso è calcolato moltiplicando la superficie coperta per l'altezza del fabbricato. Sono esclusi dal calcolo del volume:

- gli aggetti e gli sporti non superiori a ml 1,50;
- le logge per la parte rientrante che non eccede ml 1,50;
- i volumi tecnici;
- il vespaio e le costruzioni seminterrate entro il sedime del fabbricato per una altezza max di m 0,70 sempre misurata dalla quota campagna;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- i portici di qualunque altezza o profondità (pubblici o di uso pubblico);
- i portici privati fino ad un massimo del 25% della superficie coperta computabile ai fini urbanistici;
- i bow-windows con aggetto non superiore a m1,50;
- gli abbaini nella misura di uno ogni mq 40 di falda;
- gli arredi da giardino e per il gioco dei bambini della superficie massima di mq 6,00 e altezza massima di ml 1,80 costruiti alla distanza minima di ml 1,50 dai confini;
- le scale a giorno esterne, anche a due rampe, fino alla larghezza massima complessiva di 2,00m;
- i vani scala solo se aperti o se comuni a più di due unità edilizie (residenziali, commerciali o direzionali) fino al 25% della s.c.;
- i camini;
- la parte di muratura verticale eccedente cm 30 e fino ad un massimo di cm 25 e la parte dei solai orizzontali eccedente cm 30 e fino ad un massimo di cm 15, qualora sia dimostrato, ai sensi e con le modalità di cui alla D.lgs n. 115 del 30.05.2008, che il maggior spessore strutturale è finalizzato al miglioramento della coibentazione termoacustica o di inerzia termica;
- pensiline aperte ad uso ricovero autovetture fino ad un max di 15 mq per alloggio e altezza max non superiore a 2,70 m.

Al fine di favorire la dotazione di autorimesse pertinenziali in corrispondenza di riscontrate carenze della dotazione di aree di sosta, o in corrispondenza della riconosciuta fragilità idrogeologica di specifici contesti, Il PI ha precisato negli articoli seguenti quando sia realizzabile, in deroga agli indici di Piano, il volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse private, ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89, sino ad un massimo di 1,0mq/10mc e comunque non superiore a mc 45 per singola unità immobiliare (alloggio, ufficio, laboratorio, ecc), purché assoggettate a vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto.

1.16 Volumi tecnici

Ai fini del calcolo dei volumi sono considerati volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere o a consentire l'accesso a quelle parti degli impianti tecnologici (idrico, termico, televisivo, di parafulmine e di ventilazione, canne fumarie, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche o funzionali trovare collocazione entro il corpo dell'edificio.

Sono da considerare volumi tecnici il volume del sottotetto se non è agibile, i serbatoi idrici, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le caldaie di ventilazione, il vano scale di sopra delle linee di gronda e l'extracorsa degli ascensori.

Non sono invece da ritenere volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero e simili.

In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

1.17 Sottotetti

Il sottotetto è la porzione di fabbricato compresa tra il soffitto dell'ultimo piano praticabile e la copertura dell'edificio comunque realizzata.

Viene comunque computato ai fini del calcolo del volume urbanistico complessivo la porzione di sottotetto avente una altezza media superiore a ml 1,80 salvo che per le caratteristiche costruttive della copertura e per mancanza di accessi normali, il sottotetto sia inutilizzabile.

Per l'illuminazione e ventilazione dei sottotetti è consentita la realizzazione di lucernai o abbaini.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**1.18 Costruzioni interrato**

Sono da considerare tali le costruzioni o loro parti che non emergono dal livello del suolo purché la parte interrata sia aderente al terreno, con possibile eccezione per una sola parete. Sono ammesse bocche di lupo o intercapedini chiuse da ogni lato, eventualmente anche con griglie di larghezza non superiore a cm 50. Tali costruzioni non sono soggette al rispetto della distanza dai confini e dai fabbricati. Nel caso di costruzioni che non emergano dal piano campagna, per la parte ad esse sovrastante deve essere ripristinato l'originario andamento del terreno.

1.19 Numero dei piani

E' dato dal numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano di ritiro (attico, mansarda); i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; in ogni caso il soppalco viene considerato come piano abitabile quando la sua superficie supera il 50% della superficie del locale sul quale si affaccia.

1.20 Destinazione d'uso

E' la principale destinazione del volume edilizio, assegnata in sede di rilascio di permesso di costruire, in conformità alle destinazioni d'uso prescritte nelle singole zone territoriali omogenee ed alle distinzioni operate dalle tabelle parametriche di cui alle leggi regionali.

1.21 Vani utili abitabili

Sono tutti quelli che hanno dimensioni minime previste dalla vigente normativa e sono illuminati ed aerati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che raggiungono dette dimensioni minime.

1.22 Lavori di ampliamento

Sono tutti quelli che consistono nella nuova costruzione di un volume edilizio che modifica in aumento il volume dell'edificio prima esistente.

1.23 Unità abitativa

L'unità abitativa è costituita da un alloggio.

1.24 Unità edilizia

Per unità edilizia si intende l'edificio nella sua compiutezza con riferimento al sistema distributivo verticale e orizzontale, formato anche da più unità abitative.

1.25 Unità immobiliare

Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio e riconosciuta catastalmente.

1.26 Ciglio stradale

Si definisce ciglio stradale la linea di limite della carreggiata corrispondente alla parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine; comprende altresì le banchine o altre strutture laterali transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, scarpate, ecc.).

1.27 Confine stradale

Si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

1.28 Edificio

Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

1.29 Recinzioni

Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti norme, si applicano le norme del Regolamento Edilizio (art. 65)

Art. 12 - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI

Si definiscono i seguenti elementi architettonici:

- **cortile interno:**
è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricati lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a ml 2,50, con rapporto tra superficie del cortile e la somma delle superfici delle pareti perimetrali non inferiore a un quarto;
l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile;
- **lastrico solare:**
è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico;
- **chiostrina e cavedio:**
la chiostrina costituisce uno spazio, funzionale a dare aria e luce ai cosiddetti ambienti di servizio (bagni, corridoi, locali deposito, ecc.), vale a dire a tutti gli quegli ambienti non destinati ad essere abitati: essa, dunque, serve a soddisfare esigenze igieniche e a garantire la salubrità degli edifici avente una superficie minima che consenta di inscrivere un cerchio di 3,0m di diametro; il cavedio è una chiostrina di dimensioni minori sul quale non possono essere aperte vedute. Ancorchè sovente la chiostrina/cavedio sia ubicata all'interno di un edificio ovvero sia stata prevista nell'ambito di un'unica progettazione relativa a più edifici nulla impedisce che la chiostrina medesima costituisca un'area contornata da unità immobiliari distinte
- **loggia:**
struttura edilizia aperta su un solo lato o su due lati se ad angolo
- **portico:**
struttura edilizia al piano terra con sovrastante corpo chiuso o copertura, aperta almeno su due lati anche se delimitata da pilastrature.
- **abbaino:**
finestra sul piano verticale aperta sopra la linea di gronda della falda del tetto. Esso è normalmente coperto da un piccolo tetto a due falde avente lo stesso manto di copertura del tetto sul quale sormonta. La finestra deve avere le dimensioni massime pari a cm. 100 di larghezza per cm. 100 di altezza. La struttura dell'abbaino non deve mai tagliare le linee di colmo, compluvio o displuvio dei tetti. Gli abbaini devono essere normalmente allineati verticalmente alle finestre di facciata e devono essere previsti in numero non superiore di uno ogni 40 mq di falda.
- **pergolati e pompeiane:**

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

strutture aperte in legno o metallo, realizzate con travetti paralleli o perpendicolari fra loro, tali da lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm tra un elemento e l'altro. Devono essere aperte su tutti i lati (ad eccezione di quello ove, eventualmente, si trova appoggiata all'edificio) priva di copertura (trasparente o opaca) di dimensioni contenute e funzionalmente collegata all'edificio principale. Devono rispettare la distanza di m. 3 dalle pareti finestrate di altre proprietà e di m.5,00 dalle strade.

- gazebo:

struttura aperta in legno o metallo con copertura il tela, completamente aperta sui quattro lati, non concorrono a formare superficie coperta e volume a condizione che:

- siano di altezza non superiore a mt. 3,00;
- siano collocati a non meno di mt. 1,50 dal confine.
- prive di fondazioni o ancoraggi permanenti.

Art. 13 - DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI

I progetti per qualsiasi intervento edilizio devono indicare la destinazione d'uso del fabbricato e le specifiche utilizzazioni dei singoli vani.

In caso di cambio di destinazione, il proprietario dovrà richiedere il certificato di agibilità per la nuova destinazione.

Oltre all'eventuale integrazione degli oneri di urbanizzazione, è altresì dovuto il conguaglio del contributo sul costo di costruzione nelle ipotesi di cui all'Art. 10 della L. 10/77, nonché l'integrazione degli standard come da precedente art. 10.

Il cambio di destinazione d'uso concomitante o conseguente a interventi edilizi a ciò finalizzati e necessari è soggetto a permesso di costruire ed oltre al conguaglio degli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti, dovrà essere corrisposto il contributo sul costo di costruzione calcolato in base al preventivo di spesa, nonché il conguaglio nei casi di cui all'Art. 10 della L. 10/77.

Il Dirigente ha facoltà di autorizzare in sanatoria il cambio di destinazione d'uso non sostanziale ai sensi dell'Art. 92 – lett. A) – della L.R. 61/85. L'accoglimento o il diniego sulla domanda deve sempre essere motivato con concrete valutazioni sulla compatibilità o meno della nuova destinazione con le rimanenti destinazioni dell'edificio e con le caratteristiche della zona, con esclusione degli edifici (residenziali e non) autorizzati ai sensi della L.R. 24/85 e del Titolo V della LR 11/04.

La nuova destinazione è da ritenere comunque incompatibile quando si possono verificare inconvenienti di carattere igienico-sanitario oppure emissioni o immissioni nocive o moleste.

Art. 14 - DISTACCO TRA EDIFICI**1. Distacco tra edifici**

E' la distanza intercorrente tra le pareti antistanti misurata in proiezione orizzontale. Si intendono antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari di pareti esistenti o di progetto.

Per le pareti finestrate, salve diverse prescrizioni delle presenti norme, valgono le disposizioni contenute per le singole Z.T.O. nell'Art. 9 del D.M.L. 2.4.1968 n. 1444; per le pareti non finestrate, valgono le disposizioni del codice civile, fatte salve le distanze dai confini prescritte per le singole Z.T.O.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

Nelle zone residenziali di interesse architettonico ambientale (Z.T.O. A), per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale.

In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10,00: in caso di sopraelevazione oltre tale limite di fabbricati esistenti alla data 02.07.2013 (ratifica PAT) il distacco minimo prescritto può essere conseguito tramite l'arretramento della porzione oggetto di sopraelevazione. Si considera finestrata la porzione di parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 C.C., ricadente entro 3,0m dal limite di veduta.

La disposizione di cui al comma precedente si applica qualora si abbia anche una sola parete finestrata, ma solo nel caso di prospezione diretta tra pareti.

I fabbricati possono sorgere in aderenza qualora preesista parete non finestrata a confine. E' fatto obbligo presentare una veduta prospettica d'insieme.

La nuova costruzione può svilupparsi con parete non finestrata anche oltre ai limiti di ingombro verticali del fabbricato adiacente fino al massimo consentito nella zona, previo accordo tra i proprietari confinanti da stipularsi con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Le distanze tra i fabbricati vanno osservate anche tra i corpi dello stesso fabbricato quando sono previste pareti che si fronteggiano per una lunghezza superiore a ml.5.00. Esclusivamente ai fini del presente comma non si considerano "stesso edificio" una pluralità di fabbricati uniti solo da porticati aperti.

2. Distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade (Ds)

Salvo specifiche disposizioni di zona, le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio fino a cinque unità immobiliari (abitazioni, uffici ecc.), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- m 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml. 7.00 e ml. 15.00;
- m 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.

Le modalità di misurazione sono indicate nell'art. 16.

Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono fatti salvi eventuali diversi distacchi stabiliti dalla disciplina di zona o PUA in riferimento a particolari insediamenti.

3. Distanza dalle piazze, parcheggi pubblici esistenti o previsti dal P.I.

La distanza non deve essere inferiore a ml. 5,00 .

Può essere autorizzata l'edificazione a confine degli spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici o di uso pubblico, previa convenzione con l'Ente proprietario.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 15 - DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA' E DALLE ZTO****1. Distanze dai confini di proprietà**

E' la distanza intercorrente tra la superficie coperta e i confini di proprietà.

Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza massima prevista, con un minimo di 5,00 ml.

Sono in genere ammesse distanze dai confini di proprietà diverse da quelle stabilite nelle presenti norme, previa convenzione registrata e trascritta tra i proprietari confinanti. In ogni caso sono consentite le costruzioni in aderenza.

A prescindere dalla computabilità o meno ai fini urbanistici di elementi a ciò ininfluenti, le distanze dai confini si misurano comunque dai muri d'ambito, da eventuali pilastrature di portici e dalla linee di proiezione orizzontale delle tettoie a sbalzo o altre sporgenze di aggetto superiore a ml. 1,20.

2. Distanze dai confini di zona

Il confine tra la zona agricola e le zone di diversa tipologia funzionale (residenziale, produttiva, commerciale...) sono equiparati ai confini di proprietà: eventuali deroghe alle distanze potranno essere concesse dal Comune accertata l'autonomia funzionale dell'intervento previsto rispetto alla specifica disciplina di zona.

Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati dai confini di zona, si stabilisce inoltre che il confine delle zone riservate ad opere ed attrezzature pubbliche, esistenti o previste, sono equiparati ai confini di proprietà: eventuali deroghe potranno, quindi, essere concesse dal Comune.

Tra zone di corrispondente tipologia funzionale non si applica la disciplina delle distanze.

Art. 16 - DISTANZA DALLE STRADE

1. Le modalità di misurazione delle distanze dal confine stradale sono stabilite dal D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. Per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Sono computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali, a verde ed a parcheggio di proprietà privata.

2. Salve eventuali particolari norme dettate per le varie zone territoriali omogenee o l'indicazione di particolari allineamenti o fasce di protezione indicati nelle tavole del P.I., per le costruzioni all'interno delle zone edificabili o trasformabili previste dal P.I. devono essere osservate le seguenti distanze dal limite stradale:

- m 5,0 da strade con carreggiata di larghezza inferiore a m 7;
- m 5,0 da strade con carreggiata di larghezza superiore a m 7 purchè comprese all'interno di ZTO diverse dalle zone agricole e ricadenti all'interno del centro abitato;
- m 7,50 da strade con carreggiata di larghezza compresa tra m 7 e m 15;
- m 10,0 da strade con carreggiata di larghezza superiore a m 15.

Nel caso di strade a fondo cieco, non si considera la maggiore larghezza della carreggiata in corrispondenza del cul de sac.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

3. In riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all'art. 4 del Codice della Strada e nelle zone agricole, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di edifici di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla strada, non possono essere inferiori a:

TAB. 3.1	A autostrada	B extraurbane principali	C extraurbane secondarie	D urbane di scorrimento	E urbane di quartiere	F locali
Fuori dai centri abitati						
Fabbricati	60 m	40 m	30 m	-	-	20m
Recinzioni e muri di cinta	5,0 m	5,0 m	3,0 m	3,0 m	-	3,0m
Fuori dai centri abitati ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del P.I.						
Fabbricati	30 m	20 m	10 m	-	10 m	P.I.
Recinzioni e muri di cinta	-	-	-	-	P.I.	P.I.
Dentro i centri abitati						
Fabbricati	30 m	-	-	20 m	10 m	P.I.
Recinzioni e muri di cinta	3,0 m	-	-	2,0 m	P.I.	P.I.
Tali distanze si applicano anche esternamente alle zone edificabili, nei confronti di strade vicinali, interpoderali, di bonifica, private di uso pubblico che sono assimilate a strade locali; dentro i centri abitati nel caso di edifici esistenti in fascia di rispetto, l'ampliamento ammissibile in base agli indici di edificabilità può essere realizzato a condizione che non sopravanzano verso il fronte protetto.						
Qualora una strada non serva più di due lotti e fino ad un massimo di 6 unità abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme sulle distanze.						
Sono fatte salve particolari distanze previste per particolari strutture (allevamenti, impianti tecnologici)						

4. Possono essere altresì prescritte distanze superiori tra abitazioni e strade ad elevato traffico veicolare (sp n. 246; sp n. 102; Sp n. 38; sp Priabonese), a tutela dell'inquinamento da rumore ed emissioni nocive, sentito il Responsabile SIP dell'ULSS o suo incaricato. In ogni caso l'orientamento degli edifici, la destinazione d'uso degli ambienti fronte strada, la distribuzione interna degli spazi abitativi dovrà essere studiata in modo tale da mitigare l'impatto del rumore da traffico veicolare. Al fine di eliminare o ridurre la captazione del traffico stradale è, infatti, consigliabile fornire alle costruzioni assi ortogonali o angolati rispetto all'asse della via, al fine di evitare la prospicienza di ampie facciate; per lo stesso è bene evitare costruzioni prospicienti su crocicchi ad alta rumorosità e realizzare, invece, cortili aperti ed arretramenti. Nell'impossibilità di applicare gli accorgimenti suddetti, vanno presi in considerazione altri due criteri: quello di destinazione d'uso distributivo e quello costruttivo.

5. Costruzioni interrante


All'interno dei centri abitati o delle zone edificabili previste dal PI con attuazione diretta, qualora sia garantita la stabilità della strada sotto qualsiasi carico e, in caso di allargamento stradale o di realizzazione di altra opera pubblica, non sia richiesto alcun indennizzo per la demolizione del manufatto, sono ammesse le costruzioni completamente interrante (ovvero con estradosso del solaio di copertura posto a quota inferiore al piano campagna e comunque inferiore a quello della strada prospiciente) a distanza di almeno 3,0m dalle strade di distribuzione interne alle zone edificabili salvo l'allineamento con fabbricati già esistenti a distanza inferiore; dalle altre strade ed esternamente dai centri abitati devono rispettare le distanze previste per gli edifici fuori terra.

6. Allineamento

All'interno dei centri abitati o delle zone edificabili con attuazione diretta è facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tecnico permettere l'allineamento dei nuovi fabbricati con gli edifici adiacenti, purchè ciò non

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità. Per allineamento dei fabbricati, si intende il posizionamento dell'edificio lungo una linea di confine dalla proprietà stradale come di seguito schematizzato:

Schema di allineamento stradale**7. Recinzioni**

Se non diversamente disciplinato dal P.I. per le diverse zone territoriali omogenee, le distanze di cui alla voce "P.I." della Tab. 3.1 (strade E ed F) sono:

- strade dotate di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a 1,50 m: filo marciapiede;
- strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a 1,50 m: fino a consentire l'allargamento del marciapiede a 1,50;
- strade prive di marciapiede (o sul lato privo di marciapiede): 1,5 m;
- nel caso di strada priva di marciapiede ma con fosso di guardia, dal ciglio esterno del fosso va mantenuto un distacco di 1,0 m;
- nella zona collinare in caso di scarpata o di muro di terrazzamento di altezza superiore a 1,0 m: 0,5 m.

E' facoltà del Comune consentire distanze diverse nel caso di prevalenti opportunità di allineamento con recinzioni esistenti.

8. Arretramento in corrispondenza dell'accesso carraio

Fuori centri abitati, nelle strade regionali e provinciali, e nelle seguenti altre strade interne al centro abitato in riferimento all'apposita deliberazione di Giunta Comunale, in corrispondenza degli accessi carrai le recinzioni dovranno essere arretrate per ottenere lo spazio di sosta di un autoveicolo, fatto salvo il caso di riconosciuta impossibilità tecnica di ottenere l'arretramento e accertato che non ne derivi pericolo per la circolazione.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO TERZO – ZONIZZAZIONE****Art. 17 - SUDDIVISIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**

1. Il territorio comunale, secondo la grafia degli elaborati grafici del Piano degli Interventi, ai sensi del D.I. 02/04/1968 n. 1444, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- ZONE “A”** parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
- ZONE “B”** parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A” con funzione prevalentemente residenziale;
- ZONE “C”** parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino lani volume o scarsamente edificate con funzione prevalentemente residenziale;
- ZONE “D”** parti di territorio destinate ad insediamenti prevalentemente non residenziali ovvero per impianti produttivi, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e agroindustriali.
- ZONE “E”** parti di territorio prevalentemente destinate all'agricoltura ed alla silvicoltura e allevamento.
- ZONE “F”** parti di territorio destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico ed impianti di interesse generale.

Art. 18 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL'EDIFICABILITA'.

1. L'edificazione nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto della disciplina di zona stabilita dal P.I. su cui il fabbricato viene ad insistere.
2. Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone confinanti che seppur diverse appartengono ad analoga tipologia funzionale (residenziale, produttiva, commerciale ecc.) ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità secondo gli indici spettanti alle singole porzioni di zona mentre gli altri parametri potranno essere assimilati a quelli della zona a maggiore indice di edificabilità.
3. Fatte salve eventuali indicazioni puntuali di Piano (grado di tutela), per gli edifici esistenti che hanno già saturato la potenzialità edificatoria del lotto al 02.07.2013 (ratifica PAT) è ammesso in deroga all'indice edificatorio, per motivate esigenze igieniche e funzionali, un ampliamento massimo “una tantum” di 30 mc del volume di ogni singola unità immobiliare.
4. L'ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.
5. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV e impianti di depurazione ecc. sono sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici e sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.
6. Non sono ammesse cabine elettriche a torre: per quelle esistenti si prescrive l'adeguamento a tipi seminterrati o interrati non ammettendo interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

Art. 19 - FUNZIONE COMMERCIALE

1. La funzione commerciale è ammessa nelle diverse zone secondo le tipologie e le modalità precisare nella tabella

FUNZIONE COMMERCIALE											
tipologia	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE										annotazioni
	A			B	C1	C2	D1	D2	D3		
	A1	A2	A3	123	12						
Vicinato	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Medie strutture con superficie di vendita < 1.500mq <u>settore alimentare</u>	x			x		x		x			solo Muzzolon Montepulgo e Cereda
Medie strutture con superficie di vendita < 1.500mq <u>settore NON alimentare</u>	x			x		x		x			
<u>Medie strutture</u> con superficie di vendita > 1500mq <u>settore alimentare</u>								x			Solo all'interno dell'ambito di riqualificazione della strada mercato nel rispetto delle condizioni della LR 50/12
<u>Medie strutture</u> con superficie di vendita > 1500mq <u>settore non alimentare</u>								x			
<u>Medie strutture</u> con superficie di vendita > 1500mq e <u>Grandi strutture</u> appartenenti ai seguenti settori: mobili autoveicoli motoveicoli nautica materiali edili legnami							x	x			
Grandi strutture di vendita								x			
Commercio all'ingrosso (nel rispetto delle tipologie di zona)	x	x	x	x	x	x	x	x			

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO QUARTO – ZONE RESIDENZIALI****Art. 20 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI.**

1. Tali zone sono destinate prevalentemente alla residenza. In esse sono comunque ammesse, a titolo ricognitivo, anche le seguenti destinazioni d'uso:
 - 1.1. funzioni commerciali:
 - secondo quanto precisato nella tabella dell'art. 19;
 - magazzini e depositi commerciali;
 - 1.2. funzioni direzionali e turistico/ricettive:
 - studi professionali o commerciali, uffici in genere;
 - banche, farmacie, ambulatori, strutture sanitarie di base e assimilabili;
 - alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar e pubblici esercizi in genere nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune;
 - cinema, teatri ed altri luoghi di svago purchè compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona;
 - 1.3. funzioni produttive:
 - laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici nel limite di 250m di slp e 1.001,00mc; tali attività sono ammesse anche ai piani superiori qualora i piani sottostanti non siano adibiti a residenza. Qualora siano previsti particolari accorgimenti igienico sanitari, su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., essi sono ammessi anche ai piani interrati e/o seminterrati, limitatamente a magazzini e/o depositi;
 - 1.4. altre funzioni:
 - autorimesse pubbliche o private purché sia garantito un accesso idoneo conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di Attuazione;
 - 1.5. fatte salve specifiche indicazioni del PI per particolari zone, sono esclusi dalle zone residenziali:
 - industrie;
 - ospedali;
 - luoghi di culto
 - macelli;
 - stalle e scuderie, nonché fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
 - ogni altra attività che il comune, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., valuti incompatibile con le specifiche caratteristiche della zona.
2. L'inserimento di attività produttive nelle zone residenziali, esistenti o di progetto, qualora consentite dal precedente punto 1), devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 41 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. vigente.
3. Le attività esistenti non compatibili con la destinazione di zona, non possono essere ampliate; tali attività, inoltre, non possono incrementare le esistenti specifiche emissioni in atmosfera e di reflui, sia in termini di quantità che di qualità delle stesse a tal fine segnalandosi al Comune e agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo. Per emissioni esistenti si intendono quelle emesse da attività già insediate ed operanti entro il territorio Comunale alla data di ratifica del PAT (2.07.2013). Nel caso di cessazione dell'attività insediata sono consentite solo ed esclusivamente le attività ammesse, conformi alle destinazioni di zona.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

4. Parametri edificatori e indici stereometrici: i parametri edificatori sono stabiliti per ciascuna zona mentre, fatte salve eventuali specifiche indicazioni, per i distacchi tra edifici, dai confini e dalle strade si fa riferimento alla disciplina generale di cui agli artt. 14, 15, 16.

Art. 21 - ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (A)

1. Riguardano le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, e cioè nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell'impianto urbanistico e cioè nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità e nelle strutture edilizie, e cioè nella forma urbana, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e/o culturali. Fanno parte integrante del Centro Storico le aree, in esso comprese o circostanti, funzionalmente collegate con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate da analoghi modi d'uso.

Gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione nelle aree indicate nelle tavole del PI come appartenenti al Centro Storico sono subordinati o alla presenza di uno Strumento Attuativo Vigente (Piano di Recupero) o alla preventiva approvazione di un Piano di Recupero, nell'ambito di individuate aree di degrado, regolato dalle seguenti norme di carattere generale.

Gli edifici compresi nelle suddette aree sono classificati a mezzo di schede, secondo il valore di arte, di storia, di cultura, o, semplicemente, di ambiente urbanistico tradizionale.

2. Il PI individua le seguenti sottozone:
- Zona A1 Centro Storico: comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano
 - Zona A2 "Nuclei storici": comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli edifici più le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa.
 - A/3 - Ville e complessi monumentali: comprendono sia gli edifici isolati di valore architettonico, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata, sia i soli parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, annessi ad edifici privi di valore formale.

3. Tipologie di intervento

3.1) ZONA A1 - CENTRO STORICO

Nella zona delimitata con apposita simbologia nelle tavole di P.I., fino all'approvazione dei PUA, valgono le norme previste dai Piani di Recupero previgenti. Sono fatte salve le eventuali indicazioni puntuali di cui all'allegato A alle NTO e le modifiche di zonizzazione introdotte dal P.I. che risultano prevalenti. I PUA vigenti sono:

1. C.S. di Cornedo, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008;
2. C.S. di Cereda, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 7 del 29/01/97 e successive varianti nn. 1, 2 e 3.

Le altre zone sono soggette ad obbligatoria formazione di un P.U.A. gli indici sono quelli previsti dal D.M.L. 2/4/1968 n. 1444 e le altezze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici circostanti.

Prima dell'approvazione del PUA sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo .

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**3.2) ZONE A2 - NUCLEI STORICI**

Il P.I. si attua nel seguente modo:

- a) mediante I.E.D. :
 - sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal grado di protezione assegnato e, se previsto, di ampliamento in misura non superiore a 30 mc per unità abitativa per adeguamento igienico/sanitario o funzionale;
 - nuova edificazione nel rispetto dei parametri edificatori e delle modalità precisate nell'allegato A alle NTO
- b) mediante P.U.A.:
 - sui fabbricati esistenti è ammessa la variazione fino ad un grado dei gradi di protezione nn. 3, 4 e 5; in caso di ristrutturazione urbanistica i parametri edificatori sono:
 1. densità edilizia: gli indici di utilizzazione fondiaria non devono superare il 50% del valore medio della zona, e comunque non devono superare 2,25 mc/mq.
 2. altezza massima: non può superare l'altezza degli edifici circostanti di valore architettonico o storico-ambientale.
 3. nuova edificazione nel rispetto dei parametri edificatori precisati nell'allegato A alle NTO con possibilità di riorganizzare la volumetria prevista all'interno del nucleo storico.

3.2.1) Aree libere: nelle aree libere individuate seguendo i criteri contenuti nell' allegato Prontuario degli interventi e non vincolate a spazi pubblici:

1. mediante I.E.D. non sono ammesse nuove costruzioni fuori terra;
2. mediante P.U.A. sono ammessi interventi di nuova costruzione (NE) nel rispetto delle indicazioni plani volumetriche, tipologiche ed architettoniche contenute nel "Prontuario", che in questo caso rivestono valore orientativo e nel rispetto degli indici previsti al precedente punto 3.2/b.

3.2.2) Annessi rustici e allevamenti domestici

Sui fabbricati esistenti è ammessa la conservazione delle attività connesse all'agricoltura, con le seguenti prescrizioni:

- a) mediante I.E.D. sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 43 e 44 della LR 11/04, previo nulla osta dell'ULSS;
- b) mediante P.U.A. possono essere ammessi tutti gli altri interventi nel rispetto dei limiti fissati dalla LR 11/04 previo nulla osta dell'ULSS; è ammessa la trasposizione del volume verso le zone agricole contigue, se consentito dalla disciplina di zona e ricorrendone le condizioni per la nuova edificazione in zona agricola ai sensi del titolo V della LR 11/04;

3.2.3) Percorsi

Sono individuati all'interno dei nuclei storici i percorsi matrice e i percorsi di impianto in riferimento a quanto contenuto nel "Prontuario degli interventi".

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**3.3) ZONE A3 - VILLE E COMPLESSI MONUMENTALI E RELATIVI PARCHI**

Il P.I. si attua in analogia a quanto già previsto per le zone A2

3.3.1) Aree libere

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono consentite strutture accessorie quali:

- serre, orangerie, e strutture simili fino ad un rapporto di copertura non superiore al 2% dell'area;
- ricovero attrezzi da giardino con altezza massima di 2,5m e superficie coperta fino a 20,0mq;
- sportive di uso privato, prive di copertura, quali piscine scoperte, campi da tennis e simili che interessino una superficie non superiore al 25% dell'area scoperta.

3.3.2) Annessi rustici e allevamenti aziendali

sono ammesse le attività connesse all'agricoltura, con le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 3.2.4; non sono ammesse nuove costruzioni.

3.4 Gli interventi di cui al presente articolo non devono contrastare con il valore di bene architettonico o ambientale degli edifici o della zona; vanno altresì rispettate le indicazioni plani volumetriche, tipologiche ed architettoniche, contenute nel "Prontuario", allegato alla presente normativa.

4. Rapporto tra PI e PUA

4.1 Le variazioni relative agli ampliamenti e alle nuove edificazioni rispetto alle indicazioni del PI riportate nei precedenti punti e nelle schede sono consentite, previo P.U.A., nel rispetto dei seguenti parametri:

- volume massimo: non superiore al 10% di quello esistente o previsto dalla scheda puntuale, fatto salvo l'utilizzo di eventuale credito edilizio;
- altezza del fabbricato: non superiore a quelle degli edifici circostanti di interesse ambientale o architettonico;
- distanze: le distanze da osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, saranno precisate dal PUA con previsioni planivolumetriche, nel rispetto della legislazione vigente; tra pareti non finestrate si applica la disciplina del C.C. anche nel caso di sopraelevazione;
- standard urbanistici: il P.I. ha individuato le aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche esternamente alle zone "A", relativamente a tutti gli insediamenti ivi esistenti e alle ulteriori capacità residenziali.
- Per le ulteriori eventuali destinazioni d'uso non residenziali, tramite PUA o intervento edilizio diretto, sarà reperita una superficie da destinare a parcheggio non inferiore al 40% dell'ulteriore s.l.p. relativa alla funzione non residenziale. Qualora fosse riconosciuto che tale reperimento all'interno della zona "A" potrebbe compromettere il delicato assetto morfologico esistente, il Comune localizza la zona all'uopo destinata dal P.I. all'interno della quale andranno conferite quelle superfici: le relative aree saranno attrezzate e cedute al Comune con le stesse modalità previste nei piani attuativi, per le aree e le opere di urbanizzazione primaria.

In alternativa qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le aree all'interno della zona potrà essere richiesta la monetizzazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde).

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 22 - ZONA “B” – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO**

1. E` costituita da aree totalmente o parzialmente edificate.
2. La tipologia edilizia ammessa è quella prevalente della zona.

ZONA “B” COMPLETAMENTO EDILIZIO PARAMETRI EDIFICATORI				
Modalità attuative	IED			
Indice di edificabilità fondiaria	mc/mq	B1	B2	B3
		2,70	2,25	1,8
Rapporto di copertura massimo	%	40%	40%	40%
Altezza massima dei fabbricati	m	12,80	12,80	9,80
Indicazioni particolari:				

Art. 23 - ZONA “ C1”

1. Comprende le zone residenziali intermedie di espansione, parzialmente edificate.
2. La tipologia edilizia ammessa è quella prevalente della zona.

ZONA “C1” INTERMEDIA DI ESPANSIONE PARAMETRI EDIFICATORI			
Modalità attuative	IED		
Indice di edificabilità fondiaria	mc/mq	C1.1	C1.2
		1,35	0,9
Rapporto di copertura massimo	%	35%	30%
Altezza massima dei fabbricati	m	6,80	6,8
Indicazioni particolari:			
C1.2 n° 96 Ogni intervento di nuova edificazione dovrà prevedere il reperimento dei parcheggi primari e parcheggi privati ai sensi del precedente art.10.			
C1.2 n° 26: ogni intervento, trattandosi di un'area interessata da fragilità è subordinato all'accertamento delle condizioni di sicurezza da attestare mediante studi e indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia.			

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 24 - AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA**

1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto urbano o rurale, caratterizzate da:
 - Consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
 - compresenza di funzioni residenziali e di servizio spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;
 - frequente presenza di manufatti di vecchio impianto;
 - riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
 - adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
 - frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.
2. All'interno di tali ambiti non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale degli stessi.
3. All'interno del perimetro dell'ambito di edificazione diffusa, il PI identifica:
 - zona C1e.d. (edificazione diffusa);
 - zone a servizi;
 - zona agricola;

possono essere identificate altre ZTO in conformità di previgenti previsioni di PRG e schede di intervento progettuale sui manufatti meritevoli di tutela.

3.1 Zona C1e.d. che può comprendere sia le aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, sia le aree libere ove è prevista la nuova edificazione. La nuova volumetria, anche per i riflessi nell'applicazione degli indirizzi perequativi, potrà essere attribuita da:

- a) un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
- b) crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in demolizione) sia individuate dal P.I.;
- c) crediti edilizi determinati ai sensi dell'art. 31.5

3.1.1 Fabbricati esistenti ed aree di pertinenza:

- intervento sui fabbricati edilizi esistenti: fatte salve diverse indicazioni specifiche, sono ammessi tutti gli interventi, compreso l'ampliamento, fino a conseguire una densità fondiaria non superiore a 0,6 mc/mq, incrementabile di eventuali crediti edilizi riconosciuti dal PI, fino a una volumetria complessiva (incluso l'esistente), di 1200mc; per gli immobili che al 02.07.2013 (ratifica PAT) avessero già raggiunto tale densità, è comunque consentito un ampliamento fino al 10% della volumetria esistente per adeguamento igienico sanitario e/o funzionale.
- Sui fabbricati oggetto di demolizione, prima della demolizione sono consentiti solo gli interventi fino alla manutenzione ordinaria: qualora l'edificio in demolizione sia compreso nella medesima proprietà ove è prevista la nuova edificazione (alla data di adozione del Piano degli Interventi), il rilascio del certificato di agibilità del costruendo edificio è subordinato alla avvenuta demolizione dell'altro edificio.

3.1.2 Nuova edificazione su aree libere:

- potrà avvenire soltanto all'interno delle aree libere individuate dal PI (l'eventuale localizzazione preferenziale della nuova edificazione all'interno dell'area libera non è vincolante): fatte salve eventuali indicazioni puntuali, al fine di preservare i caratteri tipici dell'edificazione diffusa, la

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

nuova volumetria sulle aree libere, non potrà in ogni caso determinare sulle medesime la densità fondiaria superiore a 0,6mc/mq con il limite massimo di 800 mc per ciascun edificio risolto unitariamente.

2.1.3 Parametri edificatori comuni:

- altezza massima H = 7,50 ml, con due piani fuori terra, fatto salvo l'allineamento a edifici di vecchio impianto e di interesse ambientale;
- superficie coperta max Sc = 30% area del lotto;
- per quanto non diversamente qui previsto, si applica la disciplina della zona C1.2.

3.1.4 tipologia edilizia:

- conforme a quella tradizionale del luogo; è riconosciuta facoltà al Progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:
 - o descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
 - o descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale ;
 - o descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).

Le soluzioni progettuali giudicate dal Comune di particolare pregio, potranno essere sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite schede che saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio liberamente consultabile.

ZONA "C1.ed		
AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA		
Modalità attuative	IED	
Indice di edificabilità fondiaria	mc/mq	0,6 max. 800mc (1.200mc se esistente)
Rapporto di copertura fond. Massimo	%	30%
Altezza massima	m	7,50 (max due piani fuori terra)
Indicazioni particolari		

3.2 Zona agricola: nelle aree agricole ricomprese all'interno del perimetro di Edificazione Diffusa possono essere ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti. Non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V° della L.R. 11/2004 nel rispetto delle tipologie e indirizzi di cui al prontuario di mitigazione ambientale.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 25 - ZONA “C2” – ESPANSIONE RESIDENZIALE.**

1. Comprende aree destinate all'espansione dell'edificato con destinazione prevalentemente residenziale.
2. L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo così come delimitato nelle tavole di P.I.; prima dell'approvazione del PUA sui fabbricati esistenti, fatte salve diverse indicazioni puntuali, sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
3. La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici in linea, binati, a schiera e isolati, nel rispetto degli schemi eventualmente indicati.

Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura al fine del rispetto del tessuto viario, edilizio ed ambientale del territorio circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma, urbana complessiva e dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe secondo le linee guida contenute nel Prontuario.

ZONA “C2” ESPANSIONE RESIDENZIALE						
Modalità attuative	PUA					
		C2.1	C2.2	C2.3	C2.4	C2.5
Indice di edificabilità territoriale	mc/mq	1,15	1,35	0,90	0,60	0,90
Rapporto di copertura fond. Massimo	%	35	35	35	35	35
Altezza massima	m	6,80	9,80	9,80	9,80	6,80
Indicazioni particolari:						
	C2.1 n°3 Nella zona C2.1 n° 3 devono essere reperiti integralmente gli standard primari e secondari nella forma di area di sosta e verde di arredo, con localizzazione preferenziale verso strada.					

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO QUINTO - ZONE PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DIREZIONALI****Art. 26 - ZONA "D1" - PRODUTTIVA**

1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, artigianali e commerciali.
 2. In tali zone è ammesso l'insediamento di:
 - attività produttive;
 - depositi, magazzini, attività commerciali all'ingrosso;
 - attività direzionali in genere;
 - pubblici esercizi e attrezzature di servizio (palestre, fitness e simili);
 - attività commerciali nei limiti di cui all'art. 19.
 3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc per unità produttiva, commerciale o direzionale e comunque non oltre 1/3 del volume produttivo, da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.
 4. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione senza variazione dell'attività, l'ampliamento, la modifica dell'attività e il nuovo insediamento delle attività produttive dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti direttive:
 - 4.1 il P.I. persegue l'obiettivo di favorire l'insediamento di attività non inquinanti, che escludono la lavorazione della pelle e dei prodotti chimici, considerando prioritario l'adeguamento dell'attività alle leggi per la tutela ambientale (scarichi, odori, rumorosità). A questo proposito nei lotti liberi compresi nelle zone produttive di tipo "D" è consentita l'edificazione solo per attività non inquinanti alternative alla lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici per essenziali motivi ambientali, e cioè:
 - la salvaguardia del suolo e delle falde acquifere;
 - l'elevato uso di acqua e la necessità di processi di depurazione complessi con sperimentati rischi di impatto ambientale;
 - l'alterazione dell'aria, sgradevole da respirare sia per le immissioni atmosferiche connesse alla depurazione ed al trattamento dei fanghi, sia per le immissioni legate all'uso di solventi chimici ecc.
- Per lavorazione delle pelli e per lavorazioni inerenti i prodotti chimici si intendono tutte le attività di utilizzo, trasformazione, magazzino e commercio con deposito di tali prodotti: tutte produzioni che hanno un impatto negativo sull'ambiente. Sono invece escluse dalle limitazioni del presente articolo le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, oggetti di arredamento ecc.) e al commercio al dettaglio di cuoi e pelli.
5. Al fine di garantire l'efficace applicazione degli indirizzi di tutela ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAT, l'Amministrazione Comunale si riserva di subordinare l'autorizzazione all'insediamento di nuove aziende al rispetto di specifici impegni: per tali aziende sarà necessaria una domanda preliminare al fine di acquisire il parere degli uffici pubblici competenti e/o degli altri Istituti specialistici che di volta in volta saranno indicati dall'Amministrazione Comunale stessa.
 6. All'interno delle zone produttive individuate dal P.I. è vietato il nuovo insediamento e l'ampliamento di :

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;
 - Inceneritori;
 - Industrie chimiche: produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.
7. È vietato lo stoccaggio delle pelli grezze o in fase di lavorazione, anche se imballate, fresche, congelate o secche, all'esterno degli opifici esistenti e già operanti, unitamente ai prodotti chimici necessari per la lavorazione delle pelli, se non per le operazioni di carico e scarico.
8. Gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934 n. 1265 e s.m.i. sono consentiti a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione degli inquinamenti previo parere favorevole della Giunta Comunale.
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA AMBIENTALE

ZONA “D1” PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO O DI ESPANSIONE			
Modalità attuative		COMPLETAMENTO	ESPANSIONE
		IED	PUA
Rapporto di copertura fond. massimo	%	60%	60%
Altezza massima dei fabbricati	m	10,00 (esclusi volumi tecnici)	12,00 (esclusi volumi tecnici)
Indicazioni particolari:	Per la zona D1 n. 34 sono fatti salvi i parametri e le prescrizioni di cui alla procedura SUAP .		

Art. 27 - ZONA “D2” – MISTA PRODUTTIVA E COMMERCIALE

1. Trattasi di zona destinata all'insediamento di attività a carattere misto produttiva e commerciale.
2. Sono ammesse le seguenti funzioni:
 - a) insediamenti commerciali comprendenti:
 - strutture di vendita nel rispetto della LR 50/2012 e Regolamento di Attuazione n. 1/2013 secondo quanto riportato dal precedente art. 19;
 - attività commerciali all'ingrosso e altre attività commerciali non disciplinate dalla LR 50/12, compresi i depositi e i magazzini di stoccaggio;
 - b) insediamenti direzionali e di servizio comprendenti:
 - uffici pubblici e privati in genere;
 - impianti ed attività a servizio del traffico (garages, officine, distributori, ecc.);
 - attività di servizio in genere (palestre, sale riunioni);
 - attrezzature ricettive e pubblici esercizi (bar, ristorante, servizio mensa, ecc.);

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

c) attività produttive, purchè compatibili con il carattere prevalentemente commerciale/ direzionale della zona, comprendenti:

- magazzini e depositi privi di locali per la lavorazione delle materie prime;
- attività produttive con superficie lorda di pavimento non superiore a 500mq, purchè prive di emissioni (esalazioni odorose, rumori, polveri, vibrazioni...) significativamente diverse da quelle ammesse nelle zone commerciali.

3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc per unità produttiva, commerciale o direzionale e comunque non oltre 1/3 del volume produttivo, da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

4.

ZONA "D2"			
MISTA PRODUTTIVA E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO (D2c) O DI ESPANSIONE (D2E)			
Modalità attuative		COMPLETAMENTO	ESPANSIONE
		IED	PUA
Indice di edificabilità fondiaria (if) o territoriale (it)		I.f. 3,15mc/mq	I.t. 2,25mc/mc
Rapporto di copertura fond. massimo	%	50%	50%
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00 (esclusi volumi tecnici)	12,00 (esclusi volumi tecnici)
Indicazioni particolari:	Per le zone D2 nn. 35 e 36 trovano applicazione i contenuti di cui agli accordi ex art. 6 della L.R 11/04 riportati in allegato e richiamati nel successivo art. 30.		
Localizzazione Medio Grandi e Grandi strutture di vendita	Ammissa esclusivamente all'interno dell'ambito di riqualificazione della Strada Mercato		

Art. 28 - ZONA "D3" - ESPANSIONE MISTA CORNEDEO SUD (P.P.) (zone di espansione per insediamento residenziale, commerciale-ricettivo-direzionale, ricreativo-sportivo).

1. *Comprende la zona in attuazione del Piano Particolareggiato CORNEDEO SUD destinata a nuovi complessi insediativi di carattere misto residenziale, commerciale-ricettivo-direzionale, ricreativo-sportivo.*
2. *L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato così come delimitato nelle tavole di P.I nel rispetto delle seguenti direttive:*
 - *viabilità carraia: unico accesso su S.S. n. 246;*
 - *aree verdi: attestazione verde a servizio delle attrezzature sportive e/o tempo libero verso il lato a confine con Castelgomberto, lato est lotto soggetto a P.P.; aree verdi ad uso privato attestazione lungo lato Nord dell'area soggetta a P.P. lato a confine con Castelgomberto, lato est lotto soggetto a P.P.; aree verdi ad uso privato attestazione lungo lato Nord dell'area soggetta a P.P.;*

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- *edificazione: edificazione privata commerciale, direzionale, parallela alla S.S. n. 246, lungo lato sud-ovest lotto soggetto a P.P.; edificazione privata ricettiva parallela alla S.S. n. 246, lungo lato nord ovest del lotto soggetto a P.P.; edificazione privata residenziale, lungo lato nord-est lotto soggetto a P.P.; edificazione strutture sportive da convenzionare, lungo lato sud-est lotto soggetto a P.P.;*
- *altezze edifici non superiori a mt. 10,50 fatta eccezione per strutture sportive.*

ZONA "D3"		
ESPANSIONE MISTA CORNEO SUD		
Modalità attuative	PIANO PARTICOLAREGGIATO	
Indice di edificabilità territoriale	mc/mq	Residenza: 0,30mc/mq Commerciale/direzionale/ricreativo: 0,90mc/mq Sportivo/ricreativa: 0,30mc/mq Il volume destinato ad attività commerciali/direzionali può essere riconvertito in residenza limitatamente ai piani superiori rispetto al piano terra, ma non viceversa
Rapporto di copertura fond. massimo	%	40%
Altezza massima	m	10,50 fatta eccezione per le strutture sportive
Indicazioni particolari	Distacco dai confini: minimo 20,0 ml o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto Distacco dalle strade: minimo 7,50 ml dalle strade interne all'ambito - minimo 20ml dalle strade esterne all'ambito. Standard primari e secondari non monetizzabili	

Art. 29 - ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

1. Nelle tavole di Piano, con apposita simbologia, sono indicate le attività produttive in zona impropria per le quali gli interventi ammissibili sono stabiliti tramite procedure SUAP, previa integrazione delle aree a parcheggio primario, nei seguenti limiti:
 - a) Attività produttive da confermare: oltre agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli interventi di ampliamento fino al 50% della superficie lorda di pavimento esistente con un massimo di 100 mq di superficie coperta, per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Interventi diversi possono essere ammessi previa procedura SUAP in applicazione degli artt. 3 e 4 della LR 55/2012.
 - b) Attività produttive da bloccare: oltre agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli interventi di ampliamento fino al 50% della superficie lorda di pavimento esistente con un massimo di 20 mq di superficie coperta, per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza., previa verifica del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) conseguito. Interventi diversi possono essere ammessi previa procedura SUAP in applicazione dell'art. 3 della LR 55/2012.
 - c) Attività produttive da trasferire: sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Con il trasferimento dell'azienda, soggetto a convenzionamento, l'area sarà soggetta alle previsioni del P.I..
2. L'intervento non dovrà in alcun caso ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

3. Parametri stereometrici:

- rapporto di copertura fondiaria: max 60% compreso l'ampliamento;
- altezza massima degli edifici: 7,50 mt
- distanze dai confini: 5,00 mt
- distacco tra fabbricati: h/2 con un minimo di mt 10,00;

4. E' fatto salvo quanto già approvato ai sensi dell'art. 126 della L.R. 61/85 e riportato nelle tavole di PI .

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE CONCERTATA

Art. 30 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'attuazione delle previsioni di Piano nelle zone D2 n. 35 e D2 n. 36 sono subordinate alla sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/04.
2. Il contenuto degli accordi pubblico-privato e degli accordi di programma, di cui al comma 1 è parte integrante del P.I.: il contenuto può essere modificato in sede di convenzione di PUA o di Permesso di Costruire, previo accordo dei sottoscrittori con il Comune, e non comporta variante al PI se non vengono modificati i parametri edificatori ed urbanistici.
3. Il P.I. recepisce gli accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, sottoscritti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, volti al perseguimento di rilevanti interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche.
4. L'attuazione dell'accordo pubblico-privato avviene all'interno dello specifico "ambito oggetto di perequazione", secondo quanto precisato nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal privato proponente e ratificato dal Consiglio Comunale.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO SETTIMO - ZONE AGRICOLE****Art. 31 - ZONA “E” – AGRICOLA – DISPOSIZIONI GENERALI****1. DISPOSIZIONI GENERALI**

1.1. Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari individuati dal P.A.T. e dal P.I. (Prontuario di mitigazione ambientale, Tav. 1.), nelle zone agricole si applicano le disposizioni secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e ai sensi degli artt. 3, 4.3, 4.4 e 5 della LR 30/2010 e smi e nei limiti della disciplina del PI di cui al successivo art. 32 secondo le seguenti priorità:

- a) riuso dei volumi esistenti rispetto alla nuova edificazione;
- b) equilibrio e integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
- c) rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto distributivo, altezze e orientamenti;
- d) coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all'esistente;
- e) esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana.

Sono inoltre ammesse:

- le attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali (country house) disciplinate dalla Lr n. 33/2002 e smi;
- gli appostamenti per la caccia, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nei limiti di cui al successivo punto 1.14.

1.2. Abitazioni

La realizzazione di nuove costruzioni residenziali, qualora ammessa, e gli interventi su quelle esistenti, dovranno essere eseguiti con l'uso di materiali e di tipologie in armonia con le forme tradizionali dell'architettura rurale locale, nel rispetto delle linee guida indicate nel Prontuario di Mitigazione Ambientale allegato alle presenti norme.

1.3. Annessi agricoli

Nella costruzione di annessi agricoli ai sensi dell'art. 43 e seguenti della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere rispettate le linee guida indicate nel Prontuario di Mitigazione Ambientale allegato alle presenti norme: è ammessa la costruzione in aderenza di abitazioni e di annessi rustici non destinati ad allevamento, previo nulla osta dell'ULSS.

1.4. Allevamenti

Per gli interventi edilizi riguardanti i ricoveri per animali si applicano le norme di seguito indicate per ciascuna delle seguenti tipologie di allevamento:

- a) allevamenti non intensivi: sono gli allevamenti configurabili come “strutture agricole produttive” che non soddisfano i requisiti di cui al punto 3. lett. d), comma 1, art. 50 della L.r. 11/2004 (atto di indirizzo DGRV n. 329/2010, All. A)
- b) allevamenti intensivi: qualora tale nesso non sussista, l'allevamento è da considerarsi “zootecnico-intensivo”.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 20141.5. Parametri stereometrici

Edifici residenziali e annessi (esclusi allevamenti)			
H max :	ml 7,5 fatta salva la possibilità di allinearsi con i fabbricati esistenti in caso di ampliamento;		
Distanza da strade:	<i>a) comunali (all'interno del centro abitato): 10m</i> <i>b) comunali provinciali(fuori del c.a.) : 20m</i> <i>c) vicinali : 10m</i>		
Distanza dai confini	5,0 m fatti salvi accordi tra confinanti		
Tipologia dell'allevamento	Intensivi di classe 1 e non intensivi	Classe 2	Classe 3
Distanza dai confini (ml.)	10	DGR 856/2012	
Distanza dalle strade	(D.P.R. n.147 del 26.04.1993) – Codice della Strada		
Distanza dai fabbricati (ml.)	10	DGR 856/2012	
Distanza dalle abitazioni di proprietà (ml.)	15	DGR 856/2012	
Distanza dalle residenze civili sparse (ml.)	25	DGR 856/2012	
Distanza dai residenze civili concentrate (centri abitati) (ml.)	50	DGR 856/2012	
Distanza da allevamenti intensivi (ml.)	DGR 856/2012		
Distanza dalle Z.T.O. A, B, C e F (ml.)	50	DGR 856/2012	
Distanza da pozzi idropotabili pubblici (ml.)	50	100	200
Distanza da pozzi idropotabili privati (ml.)	50	100	200
H max edifici non residenziali	ml 7,5 fatta salva la possibilità di allinearsi con i fabbricati esistenti in caso di ampliamento;		

Le concimaie, le vasche di stoccaggio e gli impianti tecnologici devono essere opportunamente mascherati con siepi di essenze locali e rispettare la distanza di m 10,00 dai confini.

E' ammessa deroga alle distanze ed alle altezze massime, esclusivamente in caso di realizzazione di impianti tecnologici a servizio di allevamenti, in adeguamento a norme di legge.

La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici produttivi è reciproca. Essa deve essere rispettata sia in caso di nuovi insediamenti zootecnici o di loro ampliamento, sia in caso di nuove residenze civili.

- 1.6. L'edificazione dei silos per attività agricole potrà avvenire solamente nei casi di provato rapporto di funzionalità con l'azienda di pertinenza; l'altezza di detti manufatti sarà determinata dalle esigenze

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

produttive dell'azienda di pertinenza: dovrà essere prestata particolare cura alla posizione e alla mascheratura dei manufatti, in modo da non comportare insalubrità, danno o molestia al vicinato o pregiudizio alla situazione ambientale.

- 1.7. Le domande di Permesso di costruire per annessi rustici dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica redatta del tecnico agronomo abilitato, che giustifichi specificatamente le scelte di localizzazione del nuovo fabbricato in conformità al criterio del minore spreco possibile di territorio agricolo. E' fatta salva la possibilità da parte del Comune di poter autorizzare altezze diverse in presenza di particolari esigenze tecnologiche da documentarsi puntualmente in riferimento a ciascuna fattispecie (protezioni stagionali, le serre e i manufatti tecnologici destinati a particolari produzioni in campo vegetale ed animale: silos, tunnels, impianti e simili).

1.8. Serre

La realizzazione di serre è ammessa nei limiti e con le modalità di cui alla DGRV 172 del 3.02.2010 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) in tutto il territorio agricolo sono ammesse serre di tipo mobile/temporaneo come da tabella 2 dell'Allegato A DGRV 172/2010;
- b) le serre fisse permanenti in riferimento alla citata tabella 2 sono ammesse soltanto nelle zone agricole E2.
- c) Si precisa comunque che la realizzazione di ogni tipo di serra, ad esclusione dei tunnel stagionali, è soggetta al rilascio di idoneo titolo autorizzativo così come previsto dalla DGR 172/2010.

1.9. Recinzioni

Per le recinzioni necessarie a delimitare strettamente l'area di pertinenza dei fabbricati si rimanda al rispetto delle caratteristiche indicate al Titolo 3 punto 3.4 del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

1.10. Muri di contenimento

La realizzazione di muri di contenimento è ammessa nel rispetto delle direttive indicate al Titolo 3 e 4 punto 3.4.1 e 4.13 del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Gli originari muri di contenimento in pietra (masiere), andranno conservati e ripristinati con le medesime caratteristiche: eventuali integrazioni sono ammissibili esternamente alle aree agricole di valenza ambientale.

1.11. Sistemazioni esterne

All'atto di presentazione del progetto edilizio relativo ai volumi residenziali o annessi, dovrà essere presentata una tavola con riportata la previsione della sistemazione esterna (cortile, verde, parcheggi, arredo). La proposta dovrà prevedere l'uso di materiali tipici della zona; le essenze arboree dovranno essere del tipo locale.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**1.12. Manufatti modesti (art. 44 comma 5 ter L.R. 11/04):**

La realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, è ammessa nelle zone agricole con esclusione dei contesti delle invariati di tipo storico monumentale nella tavola 2 del PAT, senza necessità della relazione agronomica purché realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Tipologia: elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, preferibilmente di forma rettangolare, copertura inclinata a una o doppia falda coincidente nel colmo, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità formale.
- b) Materiali: legno, utilizzato sia a livello strutturale che per il rivestimento esterno; può essere ammesso un diverso rivestimento per la copertura:
 - in coppi tradizionali qualora fosse necessario armonizzarla con la copertura dell'edificio principale connotato da tipologia tradizionale;
 - in assi di legno quando il manufatto ricade in un contesto di invariante ambientale o paesaggistica;
 - con altro materiale di rivestimento di buona durabilità nelle tonalità dei rossi, dei verdi o dei marroni, previa specifica autorizzazione del Comune.
- c) Dimensioni: superficie coperta massima 20mq per ciascun fondo agricolo o qualora non sussistesse il fondo, in collegamento a ciascun alloggio stabilmente abitato; massima altezza media all'intradosso di copertura 2,40m;
- d) Distacchi:
 - 5m dai confini salvo accordo tra confinanti;
 - 10m tra pareti finestrate riducibili a 5m dalle pareti dell'edificio principale di cui costituisce pertinenza, previo nulla osta dell'Ulss, o in adiacenza;
 - dalle strade: come da Codice della Strada.
- e) Localizzazione: è da preferire la realizzazione in adiacenza ai fabbricati esistenti, a condizione che non derivi un impatto negativo per edifici di pregio. Nella zona agricola di tutela (E1) la loro realizzazione è ammessa unicamente entro un raggio di 100 m dagli edifici esistenti, anche se di altra proprietà.

1.13. Ricoveri per cavalli:

quando la realizzazione di modesti manufatti è finalizzata al ricovero di cavalli da affezione (escluso l'allevamento) si applicano i seguenti parametri (non sommabili a quelli del precedente punto 1.12):

- **tipologia:** i box per il ricovero dei cavalli, mai inferiori a 2, dovranno essere conformi alle linee guida emanate dal Ministero della Salute (*Norme e regole per la tutela del cavallo adottate dal Ministero della Salute*); la superficie coperta complessiva non potrà superare 30mq se su corpo unico e 45mq se su corpi separati ed autonomi; dovrà essere garantito uno spazio libero scoperto non inferiore a 1.000mq/animale;
- **Materiali:** legno per la copertura e la pannellatura; il telaio può essere metallico ma non in muratura; la lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe: potrà essere realizzata su apposito telaio o su pavimentazione prefabbricata purché non stabilmente infissa sul terreno e di facile removibilità;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- Distacchi:
 - o 10m dai confini salvo accordo tra confinanti;
 - o 10m da edifici della stessa proprietà, previo nulla osta dell'Ulss;
 - o 30m da edifici residenziali di altre proprietà.

1.14. Appostamenti per la caccia

14.1 La realizzazione di appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità, è ammessa in tutto il territorio agricolo, nel rispetto della vigente legislazione regionale e della Dgr 1987 del 28.10.2013, e delle seguenti indicazioni e definizioni:

14.1.1. Per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

1. non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene installata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;
2. essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;
3. essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l'eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest'ultimo in legno o altro materiale naturale;
4. essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;
5. essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;
6. essere correttamente mimetizzata secondo gli usi e le consuetudini locali e non superare i seguenti limiti dimensionali:
 - superficie netta di pavimento: non superiore a 7,0mq;
 - il tavolato orizzontale del piano di calpestio non può essere posto ad un'altezza superiore a 1,0m da qualsiasi punto del terreno sottostante;
 - l'altezza massima tra il piano di calpestio e la superficie interna della copertura non potrà superare 2,5m.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

14.2 Procedimento autorizzativo

In riferimento della diversa fattispecie dell'appostamento i titoli autorizzativi richiesti sono:

tipologia di appostamento	titolo abilitativo (rif. legisl.)	autorizzazione paesaggistica <small>(solo se gli appostamenti ricadono in zona protetta)</small>
<u>rimovibili</u> entro il giorno	per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente (LR 50/'93, art. 9.2 lett.h)	Non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica
<u>rimovibili</u> entro 90gg	semplice comunicazione al Comune territorialmente competente	procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139
<u>rimovibili</u> stagionalmente purchè allestite non prima del 1 settembre (inizio stagione venatoria) e completamente rimosse a fine della stagione stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di allestimento.	Denuncia Inizio Attività (DIA)	procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139
<u>rimovibili</u> oltre il limite temporale indicato al punto precedente: sono equiparati a strutture fisse.	D.I.A. o permesso di costruire (DPR 380/'01)	autorizzazione paesaggistica
Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l'assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l'impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento.		

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

14.3 Per le altre tipologie di appostamenti diverse da quelli del punto 14.1, i titoli autorizzativi richiesti sono:

tipologia di appostamento	titolo abilitativo (rif. legisl.)	autorizzazione paesaggistica
Struttura per la caccia da appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993	semplice comunicazione al Comune territorialmente competente	Non occorre l'autorizzazione paesaggistica
I requisiti dettati dall'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.		
Struttura per la caccia da appostamento ai colombacci	Comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3bis, della L.R. 50/1993, che prevedono che le strutture siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e che siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e che comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento.	1) procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità 2) procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere fisso.

1.15. Costruzioni interrata

E' vietata la costruzione di volumi interrati isolati e funzionalmente autonomi, se non nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008.

Sono ammessi volumi interrati pertinenziali (cantinole, autorimesse e simili) limitati ad un solo livello interrato, a condizione che:

- la superficie interrata non sia superiore al 150% della superficie coperta dell'edificio principale;
- la superficie interrata ricada almeno per il 50% entro la superficie coperta dell'edificio principale;
- la porzione ricadente esternamente all'ingombro dell'edificio principale, deve essere opportunamente raccordata all'originario piano campagna e ricoperta da un idonea strato vegetale.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**1.16. Infrastrutture e accessi:**

Fatte salve eventuali limitazioni stabilite dal PI in riferimento a particolari contesti di tutela, è ammessa la realizzazione di infrastrutture quali: accessi privati a singoli lotti, rampe e scivoli di accesso ai piani interrati, strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili; infrastrutture tecnologiche, impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione, per il gas, acquedotti e simili.

1.17. Piscine scoperte:

E' consentita la realizzazione di piscine scoperte pertinenziali alla residenza e alle aziende agrituristiche ai sensi dell'art. 44, comma 5 bis della L.r. 11/2004, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- la superficie della piscina non può essere superiore alla superficie coperta del fabbricato principale con un massimo di 300mq;
- gli impianti tecnologici devono risultare interrati;
- il bordo della piscina non potrà essere posto a quota superiore di 50 cm dalla quota naturale del terreno;
- la piscina dovrà risultare inscrivibile nel raggio di 50 m dall'edificio principale di cui è pertinenza.

2. EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

2.1. Per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo indicati con apposita simbologia nelle tavole di Piano e riportati nell' Elab. 4.1 allegato alle presenti norme sono consentiti gli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso in residenza e/o secondo quanto precisato in ciascuna scheda, con le seguenti precisazioni:

- **destinazioni d'uso di progetto:** sono prescrittive;
- **interventi sul volume esistente:** valgono le definizioni dell'art. 3 del D.Pr 380/'01 e, in attesa, quelle dell'Elab. 5.1 (all. A) in riferimento ad analoghi interventi;
- **volume massimo:** è il massimo volume (urbanistico o convenzionale) riconvertibile in riferimento alla consistenza reale dell'edificio; il Comune può verificare, modificando tale consistenza, sulla base di progetti o altra documentazione probatoria disponibile;
- **volume convenzionale:** considerato che spesso le altezze interne degli annessi agricoli, soprattutto dei piani terra dei più recenti, sono superiori a 2,70m (in quanto il PRG prescriveva un minimo di 3,5m) e considerato che il parametro utilizzato per la loro costruzione, ai sensi della LR 24/'85, era il rapporto tra la superficie lorda di pavimento (slp) e la superficie del fondo, si ritiene ammissibile che per il calcolo del volume (esistente) dell'annesso da convertire, si utilizzi la seguente formula:

$$\text{volume (convenzionale)} = (\text{slp} \times 2,70\text{m}) + (\text{spl dei solai intermedi} \times 0,3\text{m})$$

nel caso in cui sia richiesta la conversione del volume convenzionale, la differenza tra il volume urbanistico e il volume convenzionale non può conferire ulteriore potenzialità edificatoria anche in caso i successivi interventi edilizi;

- **note particolari:** riportano eventuali indicazioni volte ad orientare la progettazione o prescrizioni da osservare.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- 2.2. Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali ricadenti in zona agricola, anche se avvenuta con cessione di credito edilizio, è vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.
- 2.3. Gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio (interventi di ristrutturazione edilizia totale o sostituzione edilizia) dovranno mirare ad ottenere un organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle tipologie edilizie ed insediative indicate per la zona agricola.
- 2.4. Per tutte le schede riportate nell'Elab. 4.1 è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi magnetici generati dagli elettrodotti, L.R. n. 27/1993 e successive modificazioni, se presenti sul territorio: l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, verrà da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti.

3. BENI AMBIENTALI E CULTURALI

Sugli edifici riconosciuti dal PI come beni ambientali e culturali, salvo diversa indicazione del P.I., si applica la disciplina di cui all'allegato A alle NTO.

4. IMPIANTI DI ACQUACOLTURA.

Gli impianti di acquacoltura sono ammessi solo ed esclusivamente se tesi al recupero e sistemazione di scavi esistenti previa idonee indagini e verifiche geologico idrauliche sulla compatibilità della localizzazione in relazione alle falde acquifere sottostanti.

Non sono pertanto ammesse manomissioni del territorio per la creazione di invasi né migliorie fondiarie tese a realizzare le condizioni per nuovi impianti di acquacoltura, con profondità superiore a ml 1,50, che comportino l'asporto del materiale scavato che dovrà, in ogni caso, essere reimpiegato nell'ambito aziendale, prima della riconversione.

5. AMBITI GENERATORI CREDITO EDILIZIO

Nelle tavole del PI sono indicati gli ambiti già edificabili per i quali è vietata l'edificazione in quanto ricompresi in aree di particolare fragilità geologica: l'originaria potenzialità edificatoria è annotata nel registro dei crediti edilizi e potrà essere utilizzata in ambiti diversi purchè individuati dal PI, anche in fasi successive.

Sui volumi eventualmente esistenti, prima della loro completa demolizione, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 32 - ZONA “E” – SUDDIVISIONE DELLA ZONA AGRICOLA**

1. Il territorio agricolo è stato suddiviso, in base alle specifiche caratteristiche ambientali e produttive, nelle seguenti zone e sottozone:
 - E1 : zona agricola della rete ecologica;
 - E2: zona agricola produttiva.
2. L'edificazione all'interno delle diverse sottozone agricole è disciplinata dal precedente art. 32 nei limiti di seguito precisati:

2.1 E1 : zona agricola della rete ecologica

Comprende le zone agricole di elevato interesse paesaggistico e naturalistico e limitata alterazione antropica costituenti la rete ecologica principale:

- l'ambito di pregio naturalistico da tutelare (art. 19 del PAT);
- l'area nucleo (art. 64 del PAT);
- la zona di connessione naturalistica (art. 65 del PAT);

Fatte salve eventuali indicazioni puntuali del PI:

- la nuova edificazione ammessa dalla disciplina di zona dovrà essere localizzata nel raggio di 100m da edifici residenziali esistenti;
- per le strutture agricolo-produttive, gli eventuali ampliamenti consentiti dalla legge regionale vigente sono ammessi nel limite del 20% della superficie coperta esistente e nel caso di allevamenti questi non potranno superare il 10% del peso vivo per ciclo della classe 1 dell'atto di indirizzo di cui all' art. 50 lettera d) – “Edificabilità zone agricole”;
- non sono in ogni caso ammessi nuovi allevamenti intensivi.

Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione favorendo:

- la separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico, nel caso le preesistenze degradanti o comunque incongrue possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra gli stessi ed il loro immediato intorno;
- l'introduzione di colture a basso impatto, in particolare per la produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera preservando l'uso delle aree verdi di interesse naturalistico sulla base delle specifiche caratteristiche del sito;
- la conservazione dei beni naturali, da operarsi attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto e alla composizione delle masse arboree;
- lo sviluppo del turismo rurale ed ecologico con l'organizzazione degli accessi e dei percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
- l'istituzione di aree di interesse locale con possibilità di destinarle a servizi di supporto all'attività turistica ed ecologica.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- in sede di progetto di trasformazione territoriale andranno previsti, alla scala progettuale di competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione finalizzate alla riqualificazione delle aree adiacenti agli insediamenti oggetto di intervento, affinché non assumano i connotati di “retro urbano”; si dovrà prevedere, pertanto, una adeguata programmazione degli ambiti di riqualificazione a verde con funzione di mitigazione degli impatti visivi e acustici; le modalità operative per il raggiungimento di una maggiore permeabilità ecologica sono specificate nel prontuario e sono costituite principalmente da corridoi faunistici per le infrastrutture, siepi, filari di alberi, naturalizzazione delle rete scolante e della viabilità campestre

Sono in ogni caso vietati gli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia che possano alterare o compromettere lo stato dei luoghi, ed in particolare la realizzazione di edifici, strutture o infrastrutture ambientalmente incompatibili.

2.2 E2: zona agricola produttiva

Comprende le zone agricole di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione dell'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

La nuova edificazione è generalmente ammessa all'interno degli “aggregati abitativi” intesi quali complessi degli edifici al servizio dell'azienda agricola, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di diametro massimo di m 100; eventuali deroghe possono essere ammesse dal Comune solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico–ambientali, tecnico–agronomiche e di integrità fondiaria del territorio ai sensi dell'Art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO OTTAVO – ZONE A SERVIZI****Art. 33 - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE.**

1. In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, impianti sport ivi e fabbricati per centrali telefoniche o elettriche.
2. La realizzazione delle opere ammesse in tali zone, che si attuano a mezzo di IED, deve formare oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e l'ubicazione dei parcheggi: i parametri edificatori sono determinati o possono essere variati dal Comune in sede di approvazione del singolo progetto di opera pubblica o di pubblico interesse.
3. La destinazione specifica, nell'ambito degli usi consentiti dal successivo punto 5, potrà essere variata da Comune senza che ciò costituisca variante al P.I., purché nel rispetto degli standard complessivi di Piano.
4. I servizi e gli impianti di interesse comune possono essere realizzati:
 - dagli Enti istituzionalmente preposti;
 - da altri soggetti, pubblici o privati, su aree pubbliche previa concessione temporanea del diritto di superficie, che si impegnano, mediante apposita convenzione, a costruire sull'area pubblica (secondo un progetto conforme alle esigenze comunali) a loro cura e spese, i servizi, assumendo la gestione degli impianti rispettandone i fini sociali, garantendo durante questo periodo il controllo pubblico sul servizio ed un uso convenzionato dei servizi da parte del Comune. Scaduto il termine della concessione temporanea del diritto di superficie, il Comune entra in piena proprietà degli impianti e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.
 - da parte dei privati proprietari dell'area, previa apposita e specifica convenzione che disciplini, in particolare, le modalità di fruizione dei servizi.
5. I servizi e le attrezzature si suddividono in:

F1 Istruzione:

Sono zone destinate alla realizzazione di scuole materne, elementari e medie, palestre ecc. con la seguente numerazione:

- 01 Asilo nido
- 02 Scuola materna
- 03 Scuola elementare
- 04 Scuola dell'obbligo

- È ammessa un'abitazione per il personale di custodia, fino ad un massimo di 500 mc.
- Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti di strutture esistenti sono da rispettare, anche per le aree residenziali limitrofe, le norme contenute nel Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975 per l'attuazione dell'art. 9 della Legge 05/08/1975 n. 412.
- Indicazioni particolari: nella zona F1 (cod. servizio 02) in via don Giovanni Bosco (Cornedo capoluogo) è ammesso l'ampliamento fino ad 850 mc dell'edificio da destinarsi a strutture per la sicurezza (protezione civile e simili).

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**F2 Interesse comune:**

Sono zone destinate alla realizzazione di chiese, opere parrocchiali, uffici pubblici, ambulatori, edifici per attività sociali, culturali e ricreative con la seguente numerazione:

- 09 Chiese
- 10 Centri religiosi e dipendenze
- 15 biblioteca
- 18 Sale riunioni, mostre ecc..
- 27 Case per anziani
- 28 Struttura assistenziale mista
- 37 Municipio
- 52 Ufficio postale
- 65 Imp. Energia elettrica
- 72 Ecocentro
- 75 Stazione di rifornimento e servizi
- 80 Interscambio bici

- È ammessa un'abitazione per il personale di custodia, fino ad un massimo di 500 mc.
- Gli interventi edilizi ammessi non possono superare il 25% di superficie coperta, mt 8,50 di altezza (salvo particolari esigenze tecniche) e devono rispettare le distanze riguardanti le zone B.
- **99 Area cimiteriale:** si rimanda alla specifica legislazione vigente in materia.

F3 Parco gioco, sport:

- Sono zone destinate alla realizzazione di giardini pubblici, parchi gioco ed attrezzature sportive, edifici e costruzioni per lo sport, chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, mercato e spazi a verde e parcheggio a servizio e completamento funzionale delle strutture edificate ecc..
- In tali zone è consentita l'installazione di attrezzature per la ricreazione ed il ristoro, purché a servizio degli impianti ricreativi.
- Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc. secondo la seguente numerazione:

- 82 Area gioco bambini
- 83 Giardino pubblico di quartiere
- 84 Impianti sportivi non agonistici
- 85 Impianti sportivi agonistici
- 86 Parco urbano
- 91 Percorsi attrezzati

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- 92 Parchi extraurbani
- 93 Palestre – palazzotti dello sport
- 94 Aree boscate pubbliche / aree di mitigazione

- In tali zone è consentita l'installazione di attrezzature per la ricreazione ed il ristoro, purché a servizio degli impianti ricreativi. Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.
- Gli interventi edilizi ammessi non possono superare il 10% di superficie coperta, mt 3 di altezza e devono rispettare la distanza dai confini di 5 mt ed il distacco tra fabbricati di 10 mt.

F4 Parcheggio:

- Sono zone destinate alla realizzazione di parcheggi, anche a più livelli interessati, per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere:

95 Aree parcheggio

98 Piazza

- I parcheggi a raso dovranno essere piantumati con essenze d'alto fusto autoctone e con percentuale adeguata di superficie di pavimentazione permeabile.
- In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli.
- Enti o privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei parcheggi e dei relativi impianti, in particolare qualora tali dotazioni siano richieste in rapporto a particolari funzioni non residenziali (commerciali, ricettivo turistiche e simili): in tal caso il permesso di costruire deve essere regolato da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.
- Le aree per parcheggi individuate nelle tavole del PI possono concorrere fino al 50% della superficie, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazione di standard di specifici insediamenti commerciali, direzionali o produttivi, nel caso ricadano su aree in proprietà o siano pertinenziali di edifici aventi destinazione d'uso, produttiva, commerciale, direzionale, già insediate ed operanti entro il territorio Comunale alla data di ratifica del PAT (2.07.2013).
- Sono ammessi volumi fuori terra da destinare al ricovero di auto solo se direttamente discendenti dall'approvazione di un piano di parcheggio redatto ai sensi della n. 122/1991

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO NONO - VINCOLI – FASCE DI RISPETTO – INVARIANTI E TUTELE – FRAGILITA'****Art. 34 - VINCOLI**

1. Nelle tavole del PI sono riportati i vincoli e le tutele con il seguente significato:
 - a) vincoli e tutele disposti in recepimento automatico da norme di legge o provvedimenti emessi dagli enti competenti: nelle tavole di Piano sono riportati a titolo ricognitivo rimandando, in caso di incertezza interpretativa, all'esatta individuazione operata nel provvedimento originario;
 - b) vincoli e tutele disposti da provvedimenti di competenza comunale (PAT, PI, ordinanze sindacali ecc.): sono da intendersi come prescrizione.
2. Il vincolo e la tutela si sovrappongono alla zonizzazione di Piano: conseguentemente, in tali ambiti, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono realizzabili nel limite di quanto stabilito dal vincolo o dalla tutela, i quali risultano prevalenti, e previo nulla-osta da parte delle Autorità preposte quando previsto per legge. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo / servitù e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela

2.1. Vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004, art. 10 ed ex art. 20 1089/39)

Gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte II, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o Artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli interventi su detti immobili dovranno garantire la conservazione e/o il recupero dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.

Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati potranno essere subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico – documentale caratterizzanti il sito.

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

2.2. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, art. 45 -ex art. 20 1497/39; art. 136 – ex art. 136 1089/39)

Le aree e gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte III, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o Artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli interventi su detti immobili dovranno garantire la conservazione e/o il recupero dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.

Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati saranno subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico – documentale caratterizzanti il sito.

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

2.3. Vincolo paesaggistico – aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g)

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

Nelle zone boscate, come definite dall'Art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti in applicazione della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'Art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", in attesa dell'approvazione del Piano di Riordino Forestale. Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi di protezione esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

Per il miglioramento della superficie boscata è di notevole importanza l'applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di Riordino Forestale, in quanto esso riveste:

1. una funzione normativa finalizzata a dettare le norme di utilizzazione della foresta da parte dei proprietari boschivi e a individuare le situazioni più significative per le quali, ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n. 52/78, come modificato dalla L.R. n. 25/97, è autorizzabile il recupero ai fini produttivi primari senza l'attivazione di misure compensative;
2. una funzione conoscitiva con lo scopo di fornire un quadro aggiornato sui dinamismi evolutivi della foresta, sullo stato dendrocronologico, strutturale e fitosanitario della stessa, e indicando le aree prioritariamente bisognose di azioni di miglioramento boschivo. In questo contesto i piani di riordino forestale permettono l'aggiornamento della base conoscitiva della Carta Forestale Regionale e degli Inventari Forestali Regionali, nonché possono costituire supporti tecnico-conoscitivi per la valutazione di possibili aree di rischio idrogeologico.

I piani di riordino forestale, come previsto dall'Art. 23 della L.R. n. 52/78, così come modificato dall'Art 3 della L.R. n. 25/97, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle stesse PMPF vigenti. Per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

Il P.I., provvederà ad individuare, tutelare e valorizzare puntualmente le zone boscate in conformità con gli indirizzi dettati dalla normativa in materia forestale, integrando le previsioni e le indicazioni del P.A.T. sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

Il Prontuario allegato precisa le modalità operative per l'attuazione degli interventi ammessi che sono comunque subordinati al parere favorevole da parte delle Autorità preposte.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**2.4. Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 parte III Art. 142 lettera h) Beni di Uso Civico**

Il PI recepisce le zone gravate da usi civici e sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 25 febbraio 2005 nr. 5 e della LR 22 luglio 1994 n° 31.

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali, il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'Articolo 8 della LR 31/94 e dell'Articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agroforestali richiamate dall'Articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'Articolo 8 della LR 31/94 e all'Articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

2.5. Vincolo paesaggistico – corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c)

In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28/06/1994, n.940 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde/piedi degli argini per una fascia di m.150 ciascuna:

- torrente Agno
- torrente Poscola
- roggia Molini

Nelle aree ed edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142 lettera c) e g) del D.Lgs 42/2004 – parte III, gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla parte III del succitato D.Lgs., con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano all'interno dei centri edificati perimetrati ai sensi dell'Articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e che alla stessa data ricadevano nelle ZTO A e B di cui al D.I. 1444/68. In sede di PI il Comune identifica le aree escluse dalle disposizioni di cui sopra ricadenti in ZTO A e B.

In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

Il PI favorisce gli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ripristino dell'originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico – edilizio e con le possibili ridestinzioni funzionali;
- mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico – edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);
- mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell'intonaco, cornici, ringhiere, etc.);
- uso di materiali e di colori tradizionali;
- omogeneità dell'intervento con il contesto ambientale circostante;
- tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.

Gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sugli immobili interessati, sono subordinati al parere favorevole da parte delle Autorità preposte

2.6. Vincolo archeologico (D.Lgs. 42/2004, ex artt. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089)

Ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico in prossimità dei quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, nel caso di opere edilizie o di altri interventi che comportino intacco e scavo del suolo, fatta eccezione per le normali attività agricole, i relativi progetti sono sottoposti ad una valutazione preventiva di competenza da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

La necessità della comunicazione di cui al comma precedente è valutata dalla autorità competente in considerazione dell'entità dell'intervento e della vicinanza al sito a rischio archeologico: qualora fosse prevista una trasformazione permanente del suolo o, se in territorio agricolo, scavi o movimenti terra di profondità superiore a 50cm, dovrà essere preliminarmente data comunicazione al Comune e alla Soprintendenza archeologica che potrà richiedere l'effettuazione di una indagine preliminare.

Si richiama il rispetto delle seguenti disposizioni:

- la normativa in merito all'obbligo di valutazioni di rischio archeologico previsto dal D.Lgs.163/2006, artt. 95 e 96, in caso di Lavori Pubblici o equiparati (opere private di pubblica utilità, se finanziate per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

ex art. 32, comma 1, lett. d) e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 dell' Autorità V.C.P.;

- quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), circa l'obbligo di denuncia alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, in caso di rinvenimenti fortuiti di materiale archeologico e/o paleontologico.

2.7. Vincolo forestale e idrogeologico (R.D.del 30.12.1923 n. 3267; R.D. del 16.05.1926 n. 1126; L.r. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.

Gli interventi ammessi dalla disciplina di zona e sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinati all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.

Art. 35 - FASCE DI RISPETTO

1. Nelle tavole del PI sono riportate le fasce di rispetto e le aree di tutele con il seguente significato:

- a) Le fasce di rispetto e le aree tutele disposte in recepimento automatico da norme di legge o provvedimenti emessi dagli enti competenti: nelle tavole di Piano sono riportate a titolo ricognitivo rimandando, in caso di incertezza interpretativa, all'esatta individuazione operata nel provvedimento originario;
- b) fasce di rispetto e le aree tutele disposte da provvedimenti di competenza comunale (PAT, PI, ordinanze sindacali ecc.): sono da intendersi come prescrizione.

2. Le fasce di rispetto e le aree tutele si sovrappongono alla zonizzazione di Piano: conseguentemente, in tali ambiti, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono realizzabili nel limite di quanto stabilito dalla norma di tutela che risulta prevalente, e previo nulla-osta da parte delle Autorità preposte quando previsto per legge. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo / servitù e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela

2.1. Fascia di rispetto stradale

- a) La profondità della fascia di rispetto stradale, anche se non riportata nelle tavole di Piano, coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in attesa, dal Regolamento Edilizio nel rispetto della vigente legislazione, in particolare del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Quando nelle tavole di Piano è indicata la fascia di rispetto all'interno di zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, essa assume il significato di scelta progettuale di P.I. da rispettarsi in sede esecutiva.

La zona di pertinenza stradale rappresenta, invece, la superficie pertinenziale della carreggiata stradale, comprendente gli spazi di arredo (aiuole e simili), i fossati di guardia ecc.

- b) Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di barriere antirumore.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- c) Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PRC ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dal PRC, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.
- d) All'interno dei centri abitati e nelle zone edificabili trasformabili con intervento edilizio diretto è fatta salva la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per la realizzazione di un sopralzo in difetto di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio: una estensione dell'ingombro perimetrale è ammessa sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta a condizione sia rispettato il Codice della Strada e relativo Regolamento. E' altresì ammessa la realizzazione di vani completamente interrati con estradosso di solaio di copertura posto a quota inferiore a quella naturale del terreno, a condizione sia garantita la stabilità della strada sotto qualsiasi carico e, in caso di allargamento stradale o di realizzazione di altra opera pubblica, non sia richiesto alcun indennizzo per la demolizione del manufatto.
- e) All'interno delle fasce di rispetto indicate nelle tavole di Piano è consentita la realizzazione di rampe di accesso a locali interrati e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- ogni punto della rampa sia posto ad almeno 5,0m dal confine stradale;
 - siano realizzate con muri di contenimento di spiccatto non superiore a 1,0m e la differenza di quota può essere completata unicamente mediante la realizzazione di scarpate naturali o l'esecuzione di terre armate.
- f) Nelle fasce di rispetto stradale può essere consentita l'installazione di reti antigrandine, con relativi sostegni, solo a protezione di automezzi in esposizione.
- g) Per la realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti si applica la specifica disciplina regionale e del Regolamento Comunale, se approvato.
- h) Si richiama la disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento vigenti.
- i) Fascia di rispetto viabilità di progetto: quando è indicata una fascia di rispetto stradale il cui generatore di vincolo (strada o altra infrastruttura) è di progetto, fatta salva la specifica disciplina sugli espropri, l'eventuale nuova edificazione (compresi gli ampliamenti) è subordinata al nulla osta dell'Ente competente alla realizzazione dell'opera. Il progetto definitivo dell'opera comporta la variazione dinamica della corrispondente fascia di rispetto stradale.

2.2. Fascia di rispetto fluviale (LR 11/04, art. 41, comma 3)

- a) All'interno delle fasce di rispetto sopra indicate, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

2.2.1 Nella zona agricola sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purchè legittimi;
- b) copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

All'esterno delle aree urbanizzate o di trasformazione indicate dal Piano di Assetto del Territorio ed all'interno delle fasce di rispetto previste dall'Art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto.

2.2.2 Nelle altre zone territoriali omogenee sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di zona, ma nella fascia di 20,0m dal corso d'acqua, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto. In tale fascia, inoltre, l'edificazione è assoggettata alle seguenti indicazioni:

- a) nelle aree assoggettate a intervento edilizio diretto, la superficie compresa tra il fabbricato e il corso d'acqua dovrà essere sistemata a verde (fatti salvi gli accessi) da attrezzarsi preferibilmente con alberature autoctone secondo le linee guida enunciate dal Prontuario.
- b) nelle trasformazioni assoggettate a PUA la dotazione di aree a verde deve essere localizzata prevalentemente verso il corso d'acqua.

2.3. Fascia di rispetto idraulico (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio – R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e s.m.i)

Per le fasce dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica **dell'Ente competente per la rete interessata (U.P. Genio Civile di Vicenza oppure Consorzio)**. Nel rispetto della disciplina di zona, sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
- b) copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'Art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

Deve essere garantita la salvaguardia dei fossi demaniali esistenti e dei fossi privati che svolgono, di fatto, una fondamentale funzione di scolo di pubblica utilità, con la costruzione di fasce di rispetto inedificabili: essi dovranno essere tenuti in manutenzione, non potranno essere eliminati, non dovranno essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione, non dovranno subire interclusioni o comunque perdere la loro attuale funzione in conseguenza di futuri lavori. Nella realizzazione di piste ciclabili non si potrà eseguire il tombinamento di fossi ma invece si dovrà prevedere il loro spostamento.

Lungo gli scoli in manutenzione consortile potranno essere poste a dimora alberature ad alto fusto con modalità e distanze dai cigli degli scoli stessi, preventivamente concordate con il Consorzio di Bonifica.

2.4. Fascia di rispetto degli allevamenti

- a) Nelle tavole del PI sono individuate, ai sensi della DGR 856/2012, le fasce di rispetto minime e massime da osservarsi nella nuova edificazione dalle strutture di allevamento; il rispetto è reciproco.

In riferimento agli elaborati agronomici del PI (Allegato Agronomico Tav 3), sono individuate tre diverse fasce di rispetto:

- I. **Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse:** è la distanza minima che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui ricade.
 - II. **Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati):** Distanza minima che l'allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal codice della strada.
 - III. **Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola:** è la distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (*ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali, DGR 856/2012)*). Tale limite è in relazione alla classificazione del singolo allevamento e suo relativo punteggio.
- b) Tali fasce sono intese come “vincoli dinamici, non cogenti”, essendo rimandato alla progettazione edilizia dei manufatti ricadenti entro tali fasce, la verifica del reale carico zootecnico, delle caratteristiche di stabulazione e gestione delle deiezioni, per una precisa definizione dell'allevamento zootecnico e della relativa fascia di rispetto.
- c) L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia animali allevamenti, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri di classificazione comunicati dalle aziende agli uffici comunali competenti e preposti alle verifiche del caso, o a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), attraverso specifica e formale convenzione.
- d) Per la realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi si richiama il rispetto del provvedimento della Giunta Regionale (aggiornato con DGR n.329 del 16 febbraio 2010) di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) della LR 11/2004.
- e) Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e DM 7 aprile 2006.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**2.5. Fascia di rispetto delle risorse idropotabili**

- a) Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'Art.94 del D. Lgs. 03 Aprile 2006 n.152, della direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del piano regionale di tutela delle acque.
- b) Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale, l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "codice di buona pratica agricola" (dir. 91/676/CE "direttiva nitrati").
- c) Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

2.6. Fascia di rispetto dall'elettrodotto

- a) All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, saranno finalizzati alla razionalizzazione e ottimizzazione delle reti esistenti da concordare con gli enti competenti.
- b) La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti statali e della legislazione regionale vigente.
- c) Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale e statale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi magnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono di norma consentiti:
 - aree verdi attrezzate ed aree di gioco per l'infanzia;
 - ambienti abitativi;
 - ambienti scolastici;
 - asili nido e scuole per l'infanzia;
 - ospedali.
- d) Sono ammessi usi diversi compatibilmente con le norme vigenti e purché l'eventuale presenza di persone non superi il limite delle 4 ore giornaliere.

2.7. Fascia di rispetto dal gasdotto

- a) La cartografia del PI individua a titolo ricognitivo le fasce di rispetto del gasdotto, nell'osservanza della disciplina sovraordinata. Le fasce di rispetto del gasdotto per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strutture, saranno quelle determinate dalla suddetta disciplina, che è prevalente rispetto a quella del PI.
- b) Nelle fasce di rispetto del gasdotto saranno ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento atmosferico, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e/o l'ampliamento di quelle esistenti.
- c) Dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dall'Ente gestore del gasdotto.

2.8. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/Telefonia mobile

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- a) Il PI individua a titolo ricognitivo i siti esistenti di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. In prossimità dei suddetti impianti, e per l'installazione di quelli nuovi, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
- DPCM 08/07/2003;
 - D. Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 - Legge Regionale 9 luglio 1993, n.29;
 - Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile (qualora esistente).
- b) Sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico nel rispetto degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e tali da non impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono in ordine di importanza i seguenti:
- 1) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza eventualmente elencate;
 - 2) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
 - 3) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
 - 4) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico–architettonico e paesaggistico–ambientale;
 - 5) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'uso delle migliori tecnologie disponibili;
 - 6) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione delle risorse territoriali ed ambientali;
 - 7) privilegiare la localizzazione nell'ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti.

2.9. Cave attive o abbandonate

Dovrà essere rispettato quanto disposto dall'autorizzazione rilasciata per la coltivazione delle cave e del Piano Regionale Attività di Cava, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale nel corso ed alla fine della coltivazione. Le aree di cava, rientrano all'interno della classe “Area non idonea”. L'attività di coltivazione ed il successivo intervento di ricomposizione ambientale sono regolamentati dalla L.R. 44/82.

La fascia di rispetto è quella di pertinenza della cava.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**2.10. Fascia di rispetto cimiteriale**

All'interno della fascia di rispetto cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

La procedura per la modifica delle fasce di rispetto cimiteriale, è quella fissata dal RD 1265 del 27.07.1934, art. 338 Testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modifiche ed integrazioni, e la L.R. 47/1993, primo comma lettera c).

Art. 36 - INVARIANTI E TUTELE

1. Nelle tavole del PI sono riportati gli ambiti, le formazioni e i singoli elementi la cui tutela e valorizzazione rivestono interesse generale per la loro importanza storica, paesaggistica o ambientale.
2. Le prescrizioni di tutela e valorizzazione si sovrappongono alla zonizzazione di Piano: conseguentemente, in tali ambiti, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono realizzabili nel limite di quanto stabilito dalle specifiche prescrizioni, le quali risultano prevalenti, e previo nulla-osta da parte delle Autorità preposte quando previsto per legge.
3. Sito di interesse comunitario (IT3220039, biotopo Le Poscole)

Comprende le aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e *Direttiva* 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, al D.P.R. 8 Settembre 1997, al D.P.R. 12 Marzo 2003, n.357, al D.M. 3 Aprile 2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n.448 del 21/02/2003 e n. 2673 del 06/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

L'approvazione di eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni dei SIC da parte delle competenti autorità comporta l'automatico recepimento degli stessi nel PAT.

Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.O., la cui azione strategica insista all'interno dei siti della Rete natura 2000 considerati nel Piano di Assetto del Territorio Cornedo Vicentino (VI), o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno dei suddetti siti della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173/2006

Il PI, provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe, sulla base di idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R. 11 ottobre 2006 n.2006 – Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative, come strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”. Fino all’approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela e:

- dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. e che potrebbero fungere da habitat di specie per alcune delle specie identificate come potenzialmente presenti;
- nella realizzazione degli interventi di nuova viabilità all'interno del sito della rete Natura 2000 considerato, dovranno essere previsti sistemi per il trattamento delle acque di prima pioggia e/o dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti sulle sedi viarie stesse.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014Indicazioni particolari

Secondo quanto dichiarato a pagina 93 della Relazione di Screening allegata al PAT, (...) "relativamente ai due interventi esterni al sito posti a ovest dello stesso come da cartografia al capitolo 3.5.2. sono da attuare le seguenti prescrizioni. In sede di P.I. Per tali interventi le trasformazioni saranno assoggettate alle seguenti prescrizioni:

- Relazione botanica preliminare con particolare riferimento alla presenza di habitat 6510;
- Relazione di impatto visivo con particolare riferimento al mantenimento della qualità estetica dei luoghi;
- Tavola di inserimento di una barriera o sistema vegetale posto verso ed in prossimità del confine del sito natura 2000 con funzione schermante;
- Tavola di inserimento urbanistico con individuazione del sistema del verde finalizzato al mantenimento delle connessioni ecologiche.

Si richiama il rispetto dell'adeguamento al parere n. 148 del 20 dicembre 2012 della Commissione VAS, parere favorevole con prescrizioni sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cornedo Vicentino. Prescrizioni dal nr. 5 al nr.16

4. Contesti figurativi

4.1 Il PI recepisce il contesto figurativo di Villa Trissino individuato dal P.T.C.P. della Provincia di Vicenza e individua il contesto figurativo delle seguenti Ville Venete:

1. Villa Gonzati, Ghellini, Mozzi, detta "Casa dei Matti"
2. Villa Trissino
3. Villa Gonzati, Zenere
4. Villa Trettenero
5. Villa Bianchi, Neri, Gonzati, Franzani, Maffei, Brunelli Bonetti, detta "Veronica"
6. Villa Gonzati, Ghellini, Mozzi
7. Villa Gonzati, Tonin
8. Villa Trissino, Negri Bevilacqua, Tonini, Albanese–Carlotto

4.2 All'interno degli ambiti individuati dal P.I. le modalità ed i criteri di intervento in conformità alle Direttive stabilite dall'art. 46 delle Norme del P.T.C.P. comportano il rispetto delle seguenti prescrizioni prevalenti rispetto alla disciplina di zona:

- deve essere garantita la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
- devono essere mantenuti e valorizzati gli elementi naturali del territorio storico agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno;
- si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi dovranno essere esclusi gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso; sono possibili accorpamenti di fabbricati condonati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- andrà prevista l'eliminazione delle cartellonistiche pubblicitarie e/o la sostituzione di eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
- va salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;
- la conservazione dei contesti deve essere garantita attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
- andrà favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;
- dovranno essere evitati interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto;
- il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo;
- dovranno essere evitati interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso.

4.2 Parchi e giardini storici

Nell'ambito dei contesti figurativi sono individuati i Parchi e i giardini storici quali rappresentativi delle ville più importanti esistenti sul territorio:

- parco Villa Pretto–Cassanello;
- parco Villa Trettenero;
- parco del complesso "Maglio di sopra"

Si tratta di aree con caratteristiche di "centralità", tendenzialmente di dimensioni tali da sostenere popolamenti (animali e vegetali) a discreta biodiversità costituendo al contempo una importante sorgente di diffusione per individui mobili in grado di colonizzare (o ricolonizzare) nuovi habitat esterni sia della matrice agraria che urbane circostante: sono vietati gli interventi di trasformazione che ne possano compromettere l'integrità.

Tali ambiti dovranno essere considerati unitamente al loro intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale. Le misure di tutela riguarderanno l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.), secondo gli indirizzi e i criteri della "Carta di Firenze" redatta dal Comitato internazionale dei giardini storici il 15 dicembre 1982 a completamento della "Carta di Venezia".

5. Elementi storici minori

- a) Sugli elementi storici minori (lapidi, capitelli votivi, chiesette, edicole, fontane, ghiacciaie, lavatoi, monumenti, cippi confinari, testimonianze di eventi bellici ecc.) anche non censiti dal PI ma dei

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

quali sia riconosciuta l'origine remota, devono essere conservati e valorizzati nella loro originalità favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative.

- b) E' fatto divieto della loro rimozione e/o alterazione. Per gli oggetti non puntualmente censiti dal PI ed aventi le caratteristiche sopra richiamate, devono essere autorizzati dal comune tutti gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Grotte

- a) Nell'elaborato c050301_Carta Geomorfologica del Q.C. del PAT sono stati evidenziati gli elementi riconducibili alla morfologia carsica desunti dal catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto.
- b) Deve essere garantita la conservazione delle grotte censite impedendo gli interventi che possano alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la riduzione delle scarpate, la rettifica dell'andamento sinuoso delle scarpate, l'occlusione degli ingressi alle grotte e il loro riempimento.
- c) Sulle cavità ricadenti all'interno nelle aree a sprofondamento carsico è vietata ogni edificazione e deposito di materiale non derivante dalle consuete pratiche colturali, ed è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi per una fascia di rispetto non inferiore ai 10 metri dal loro bordo esterno.

7. Coni visuali

- a) Nelle tav. 1 di PI sono individuati i principali coni visuali aperti e puntuali: i coni visuali aperti sono volti principalmente alla percezione del paesaggio libero da edificazioni, mentre i coni visuali puntuali sono volti principalmente alla percezione del paesaggio con presenze storico-architettoniche-monumentali.
- coni visuali aperti: per un tratto di ml 20 in corrispondenza di tali punti e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione; vanno altresì tutelati tutti quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del territorio considerato; gli eventuali volumi realizzabili secondo la disciplina di zona potranno essere edificati al di fuori della linea che si ottiene prolungando i segmenti che delimitano il cono visuale fino alla distanza considerata, valutando attentamente anche l'intorno di tali coni visuali al fine di non pregiudicarlo con interventi che alterino l'insieme paesistico del sito;
 - coni visuali puntuali: oltre a quanto prescritto al punto precedente, in presenza di edifici tutelati e/o da tutelare, il cono dovrà comunque garantire la loro libera visione, anche attraverso la creazione di spazi aperti e nel caso di aree urbane e quelle ad edificazione diffusa, anche con zone per servizi pubblici non edificabili. Sono comunque fatte salve le norme di appartenenza dell'edificio con valori architettonici.

8. Grandi alberi

- a) Nelle tavole del PI sono individuati i grandi alberi che, per appartenenza di specie, portamento e/o dimensioni, vengono definiti "esemplari" e descritti nell'all. C) all'art. 57 del PTCP:

n.	Nome comune	località	Altitudine s.l.m.	m
43	cipresso	Colle San sebastiano	250	

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

129	farnia	Villa Veronica	200
227	ligustro	Parco Pretto	199

Sugli esemplari puntualmente individuati (“grandi alberi”) sono vietati tutti gli interventi che possono comprometterne l’integrità della pianta e dell’apparato radicale. Qualsiasi intervento sulla pianta o ricadente in una fascia di tutela di 10 mt dalla medesima è soggetto ad autorizzazione previa specifica perizia agro-forestale che ne garantisca la tutela e l’integrità.

- b) Sulle altre specie di seguito elencate che raggiungono le dimensioni indicate, l’abbattimento, la potatura intensa e gli interventi di dendrochirurgia dovranno essere autorizzati dal Comune; le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga e di adeguata dimensione; per una corretta integrità dell’esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che lo deturpi o lo danneggi.

SPECIE	DIAMETRO cm
Albero di Giuda, Alloro, Carpino, , Roverella, Sorbi, Acero campestre, olmo, ontano	50
Latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle di cui al punto precedente).	60
Conifere (tranne il Cedro), Faggio.	70
Castagni, Cedri, Platani.	80

9. Formazioni arboree lineari

- a) Per le formazioni arboree lineari (piantate, alberate, siepi ecc.) presenti sul territorio comunale ed individuate nelle tavole del PI, valgono i seguenti indirizzi:
- le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti soggetti appartenenti alla medesima specie, seguendo le indicazioni che saranno emanate dagli organi comunali o descritte nel PQMA (Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale e paesaggistica);
 - nell’impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d’acqua, fabbricati rurali, confini, etc. – anche in attuazione anche del P.S.R.2007-2013 – vanno impiegate le specie vegetali indigene e naturalizzate indicate nel PQMA
 - non sono ammesse le capitozzature, salvo che nelle pratiche agrarie;
 - tutti gli alberi ed in particolare quelli segnalati, appartenenti a formazioni arboree lineari, vanno difesi contro i danni meccanici da parte dei veicoli. In condizioni urbane e soprattutto quando si effettuano cantieri di lavoro, vanno altresì difese le radici in caso di ricarica di terreno, di movimenti di terreno e/o scavi. Va garantita alla base dell’albero una superficie “copritornello” forata, permeabile. Possono essere realizzate griglie metalliche e pavimentazioni drenanti, il diametro della zona deve essere minimo 1,50 metri.
- b) Nel periodo della riproduzione, sono vietate nei siti di nidificazione, la potatura e lo sfalcio. Per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle specie segnalate, la manutenzione delle siepi deve effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali.

10. Corridoi ecologici

- a) Il PI conferma I corridoi ecologici individuati dal PAT posti principalmente sulle aree collinari–montane; la loro funzione è esaltata dal fatto di essere in prossimità di una matrice antropizzata

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

e contribuiranno alla creazione di una fascia continua di maggiore naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (nodi, zone cuscinetto, ambiti di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria), limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa.

- b) In relazione ai corridoi ecologici il PI favorisce la sistemazione di:
- aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;
 - zone umide anche minime;
 - aree boscate anche minime;
 - corsi d'acqua naturali e artificiali;
 - prati;
 - siepi e filari;
 - neo–ecosistemi paranaturali.
- c) Il Comune, tramite uno specifico progetto di valenza ambientale provvederà altresì ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:
- i nodi/matrice naturale primaria, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;
 - i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;
 - le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
 - le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.

11. Ambito di pregio naturalistico da tutelare

- a) Comprende l'ambito collinare da destinare a risorse naturali comunali derivanti dalla limitata alterazione antropica e per i valori ambientali e storico testimoniali che le caratterizzano: nel suo insieme, costituisce un sistema unitario di tutela e valorizzazione ambientale, ecologica e storico–documentale, e contribuisce in modo determinante al miglioramento della qualità urbana e territoriale.
- b) Previo Piano Particolareggiato con valenza ambientale, tale ambito potrà essere riservato alla istituzione di aree di interesse locale con possibilità di destinarle a servizi di supporto all'attività turistica ed ecologica secondo le seguenti azioni:
- valutare la possibilità di separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico, nel caso le preesistenze degradanti o comunque incongrue possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra gli stessi ed il loro immediato intorno;
 - disciplinare l'uso delle aree verdi di interesse naturalistico sulla base delle specifiche caratteristiche del sito;

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

- dettare norme per la conservazione dei beni naturali, da operarsi attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto e alla composizione delle masse arboree;
 - dettare norme sulle destinazioni d'uso e sugli interventi ammissibili per gli edifici esistenti, compresa la possibilità del turismo rurale ed ecologico.
- c) Nelle more dell'adempimento di cui al punto b), sono vietati gli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia che possano alterare o compromettere lo stato dei luoghi, ed in particolare la realizzazione di edifici, strutture o infrastrutture ambientalmente incompatibili.

Art. 37 - VERDE PRIVATO (giardini, parchi, fabbricati, ecc.).

1. Comprende le aree di parchi, giardini o le aree pertinenziali delle quali appare opportuna la conservazione ai fini della valorizzazione del contesto o per la creazione di discontinuità nel tessuto insediativo.
2. Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe.
3. In tali zone è vietato abbattere piante esistenti non produttive e di età superiore a 30 anni o comunque modificare la fisionomia ambientale preconstituita salvo gli interventi diretti alla normale coltivazione in atto nel fondo.
4. Per gli edifici esistenti non vincolati sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni. È altresì ammesso l'ampliamento, per una sola volta, fino al 20% del volume legittimamente esistente e comunque per un massimo di 150 mc salvaguardando gli elementi vegetazionali presenti sull'area.
5. Sui volumi pertinenziali (autorimesse, baracche e simili) legittimamente assentiti sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione comportanti anche la demolizione, la ricostruzione e l'accorpamento finalizzati al miglior inserimento dei manufatti nel contesto ambientale paesaggistico.
6. Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni relative alla zona "B".

Art. 38 - FRAGILITA': AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA E IDROGEOLOGICA - IN RIFERIMENTO AL PAI

1. Nella carta dei vincoli e delle tutele del PAT sono state riportate le perimetrazioni in riferimento al PAI, disciplinate dall'art. 10 delle NT del PAT al quale si rimanda.
2. Nelle tavole del PI sono riportate:
 - le zone di pericolosità geologica (P3 – P2) in riferimento agli artt. 10 e 11 delle NTA del PAI;
 - le zone di attenzione geologica in riferimento agli artt. 5 e 8 delle NTA del PAI;
 - le zone di attenzione idraulica in riferimento agli artt. 5 e 8 delle NTA del PAI.
3. I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I. finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica e geologica nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**Art. 39 - FRAGILITÀ E COMPATIBILITÀ AI FINI URBANISTICI**

1. Nelle tavole del PI sono riportate le condizioni di fragilità e compatibilità ai fini urbanistici secondo le direttive e le prescrizioni indicate dagli artt. 23 e segg.ti delle NT del PAT e dalle presenti norme secondo criteri geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici. Per gli effetti della compatibilità ai fini edificatori – urbanistici in generale, trova applicazione su tutto il territorio Comunale quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.M.LL.PP. 11.03.1988 (G.U. 1-6-1988, n° 127 suppl.) Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e le scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione Istruzioni per l'applicazione e D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le costruzioni.
2. Gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) aree idonee: vedi art. 24 del PAT;
 - b) aree idonee a condizione: vedi art. 25 del PAT;
 - c) aree non idonee: vedi art. 26 del PAT. L'attuazione di eventuali previsioni puntuali del PI è subordinata all'accertamento delle condizioni di sicurezza da attestare mediante studi e indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia, estese per un intorno e profondità significativi rapportati all'importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche adeguate e che affrontino in maniera approfondita ogni elemento di fragilità del territorio.

3. Area degradata per presenza storica di rifiuti

Il PI individua l'ambito segnalato dal PTCP (art. 12 Norme) nel quale venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti: il Comune dovrà tenere conto dei risultati delle indagini ambientali effettuate nel sito attuando misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente, al fine di evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.

4. Area di frana

Comprende quelle parti di territorio in cui volumi di terreni sciolti o di ammassi rocciosi manifestano uno stato di instabilità evidente o latente. Si tratta di aree fragili, dove ogni modifica nel profilo topografico del terreno o una regimazione non adeguata delle acque potrebbero provocare l'innescio di movimenti franosi o comunque aggravare la situazione di generale instabilità del suolo. Fatto salvo quanto stabilito per le "Aree idonee a condizione" e le "Aree non idonee", al fine di non incrementare le condizioni di fragilità nelle aree di frana, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere tali da:

- evitare significativi incrementi di carico al suolo attraverso la scelta di materiali e tipologie costruttive idonee;
- nel caso in cui sussista il pericolo di caduta massi, la relazione geologica deve contenere valutazioni e soluzioni tecniche tali da garantire l'assenza di rischio per persone ed opere e l'integrale recepimento delle prescrizioni in essa contenute nel progetto delle opere medesime;
- per quanto riguarda le aree di frana classificate P2 e P3 nel PAI, in questi casi deve essere osservata la disciplina prevista per le rispettive zone a diverso grado di pericolosità del PAI.

Per gli edifici esistenti nelle aree di frana, il PI, considerato il duplice obiettivo della messa in sicurezza degli abitanti e del mantenimento degli stessi sul territorio di Cornedo Vicentino, potrà

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

prevedere di realizzare il credito edilizio anche in zona agricola, nel rispetto di quanto previsto all'art. 72 del PATe purché siano garantite condizioni di sicurezza e di funzionalità adeguate.

Fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma, sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità di frane, smottamenti, cadute massi, ecc., sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

Art. 40 - COMPATIBILITA' IDRAULICA

1. Si intendono integralmente riportate le seguenti prescrizioni citate nell'art. 22 delle Nt del PAT:

- Genio Civile di Vicenza - Regione del Veneto: parere del 09.02.2012 prot. nr. 64946;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta: parere del 30.01.2012 prot. nr. 1557.

2. In fase di progettazione dovrà essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario per ogni intervento che comporti una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ha, assumendo per il dimensionamento delle specifiche opere di mitigazione idraulica come valore da mitigare il maggiore tra quello calcolato e quelli che si fissano come minimi, indicati nello studio di compatibilità idraulica al paragrafo 4.3 in apposita tabella allegata al PAT. Per gli altri casi sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o migliorare la loro capacità drenante.

3. Nelle aree a ristagno idrico e soggette a trasformazione (in particolare la zona delle Poscole) o specificatamente previste dal PI, non è ammessa la realizzazione di locali interrati; conseguentemente, in deroga agli indici di edificabilità della zona, è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra fino al limite di 1,0mq di slp/10mc di fabbricato principale.

4. Prescrizioni

- le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno esser vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad. es, con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere in pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio oppure in pavimentazioni permeabili su materiale arido-permeabile con all'interno condotte drenanti collegate a caditoie di raccolta delle acque meteoriche;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge, in particolare gli invasi a cielo aperto dovranno rimanere liberi da vegetazione invadente quali grossi arbusti e alberature e non dovranno avere al loro interno attrezzature di alcun tipo (parchi giochi, panchine, depositi, ...), così le condotte di invaso e quelle di svaso dovranno essere poste a quote opportune e utili a garantire l'accumulo del volume calcolato e dovranno venire opportunamente difese;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno. Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.”

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014**TITOLO DECIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 41 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Fino al recepimento completo nel PI delle indicazioni del PAT, restano in vigore le prescrizioni del PAT relative al tema non sviluppato.
2. Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente un determinato oggetto.

Art. 42 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI CONFERMATI

1. I Piani Urbanistici Attuativi già vigenti indicati nelle tavole del PI e le relative convenzioni di urbanizzazione in vigore, conservano piena validità.
2. Nei confronti degli piani urbanistici attuativi vigenti possono pertanto applicarsi i parametri (e relative definizioni) edilizi ed urbanistici propri di quegli strumenti fino alla completa attuazione degli stessi: in questo caso eventuali varianti agli strumenti stessi non potranno modificare i parametri edilizi ed urbanistici previgenti se urbanisticamente rilevanti (ovvero che comportino un incremento nella dotazione di standard).
3. Qualora entro il periodo stabilito dalla convenzione (quando non sia stato indicato alcun termine si assume il termine di dieci anni dalla stipula della convenzione) o nel caso dei vecchi piani urbanistici attuativi, non sia stata completata l'edificazione dei lotti, questa può avvenire con le modalità previste dalla convenzione qualora sia presentata istanza di permesso di costruire entro il termine di tre anni dall'approvazione del primo Piano degli Interventi. Trascorso tale termine si applica la disciplina di zona.
4. È altresì ammesso, previa variante al PUA vigente, l'adeguamento ai nuovi parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dal P.I. nei limiti di cui al precedente art. 7: in questo caso deve essere attentamente verificata la dotazione di aree a standard provvedendo ad eventuali adeguamenti. E' ammessa la variazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, ancorchè non attuate o cedute al Comune, secondo quanto previsto al precedente art. 10 punto 2.2, nel rispetto delle indicazioni puntuali del PI.
5. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, questo diventa inefficace per la parte non attuata, rimanendo fermo soltanto a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dal piano stesso.
6. Termini di attuazione del piano urbanistico di iniziativa privata possono essere variati con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 L. n.62/53.

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014*Indice*

TITOLO PRIMO – NORME DI CARATTERE GENERALE.....	1
Art. 1 - APPLICAZIONE E VALIDITA' DEL PI	1
Art. 2 - ELABORATI DI PROGETTO DEL PI.....	1
Art. 3 - RAPPORTO TRA P.A.T.- P.I.....	2
Art. 4 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE E CREDITO EDILIZIO	4
Art. 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.....	4
Art. 6 - INTERVENTI DIRETTI	5
Art. 7 - INTERVENTI SOGGETTI A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO	5
Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE .	5
Art. 9 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI.....	6
Art. 10 - DOTAZIONI URBANE.....	7
TITOLO SECONDO – PARAMETRI STREOMETRICI – DEFINIZIONI	13
Art. 11 - DEFINIZIONE DI ELEMENTI URBANISTICO-EDILIZI.....	13
Art. 12 - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI	18
Art. 13 - DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	19
Art. 14 - DISTACCO TRA EDIFICI.....	19
Art. 15 - DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA' E DALLE ZTO	21
Art. 16 - DISTANZA DALLE STRADE	21
TITOLO TERZO – ZONIZZAZIONE.....	24
Art. 17 - SUDDIVISIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	24
Art. 18 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL'EDIFICABILITA'.....	24
Art. 19 - FUNZIONE COMMERCIALE	25
TITOLO QUARTO – ZONE RESIDENZIALI.....	26
Art. 20 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI.	26
Art. 21 - ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (A)	27
Art. 22 - ZONA "B" – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.....	30
Art. 23 - ZONA "C1".....	30
Art. 24 - AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA.....	31
Art. 25 - ZONA "C2" – ESPANSIONE RESIDENZIALE.	33
TITOLO QUINTO - ZONE PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DIREZIONALI.....	34
Art. 26 - ZONA "D1" - PRODUTTIVA	34
Art. 27 - ZONA "D2" – MISTA PRODUTTIVA E COMMERCIALE.....	35
Art. 28 - ZONA "D3" - ESPANSIONE MISTA CORNEDEO SUD (P.P.) (zone di espansione per insediamento residenziale, commerciale-ricettivo-direzionale, ricreativo-sportivo).....	36
Art. 29 - ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA	37
TITOLO SESTO - ATTUAZIONE CONCERTATA.....	39
Art. 30 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E ACCORDI DI PROGRAMMA.....	39
TITOLO SETTIMO - ZONE AGRICOLE.....	40
Art. 31 - ZONA "E" – AGRICOLA – DISPOSIZIONI GENERALI	40
Art. 32 - ZONA "E" – SUDDIVISIONE DELLA ZONA AGRICOLA.....	49

N.T.O – Norme Tecniche Operative - 2014

TITOLO OTTAVO – ZONE A SERVIZI	51
Art. 33 - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE.....	51
TITOLO NONO - VINCOLI – FASCE DI RISPETTO – INVARIANTI E TUTELE – FRAGILITA'	54
Art. 34 - VINCOLI	54
Art. 35 - FASCE DI RISPETTO.....	58
Art. 36 - INVARIANTI E TUTELE	64
Art. 37 - VERDE PRIVATO (giardini, parchi, fabbricati, ecc.).....	70
Art. 38 - FRAGILITA': AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA E IDROGEOLOGICA - IN RIFERIMENTO AL PAI	70
Art. 39 - FRAGILITÀ E COMPATIBILITÀ AI FINI URBANISTICI.....	71
Art. 40 - COMPATIBILITA' IDRAULICA	72
TITOLO DECIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	73
Art. 41 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	73
Art. 42 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI CONFERMATI	73